



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

**PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO**

ESERCIZIO 2020

RELAZIONE ALLEGATA

Volume III

L'organizzazione amministrativa e le spese di personale

I controlli interni

Udienza del 27 settembre 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

**PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO
ESERCIZIO 2020**

**L'organizzazione amministrativa e le spese di personale
I controlli interni**

MAGISTRATO:

Consigliere Francesca Paola ANELLI

L'organizzazione amministrativa e le spese di personale

I controlli interni

Hanno collaborato:

Dott.ssa A. Gentile, Dott. V. Miconi

1 L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LE SPESE DI PERSONALE.

1.1 La normativa nazionale.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il legislatore, nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 97 della Costituzione, ha inteso disciplinare l'organizzazione degli uffici ed i rapporti d'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con l'intento di accrescerne l'efficienza, di razionalizzare il costo del lavoro e di migliorare l'utilizzazione delle risorse umane.

L'art. 2 demanda a tutte le amministrazioni dello Stato e dunque anche alle Regioni, la definizione delle" *...linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.*"

L'organizzazione degli uffici è finalizzata ad assicurare la funzionalità dei medesimi rispetto ai compiti assegnati, garantendo, al contempo, il perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

La disciplina normativa in argomento, indica come imprescindibile il rispetto di criteri di flessibilità, di coordinamento dell'attività degli uffici, di imparzialità, di trasparenza dell'azione amministrativa e di armonizzazione degli orari degli uffici con quelli di altre amministrazioni e con le esigenze dell'utenza.

L'art. 4 del d.lgs. 165 del 2001, nel demandare agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo, al comma 1 lettera c) specifica espressamente che gli stessi provvedono alla *"...individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale."* Il successivo comma 2 attribuisce invece ai dirigenti poteri di organizzazione delle risorse umane nell'ambito delle attività loro demandate.

Successivamente con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, il legislatore è intervenuto sulle disposizioni introdotte dal d. lgs 165 del 2001 apportando modifiche sostanziali e tuttora vigenti.

Secondo il novellato art. 6, comma 1, ogni amministrazione definisce l'organizzazione degli uffici adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Il piano dei fabbisogni, ai sensi dell'ultimo periodo del successivo comma 2, *"...indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."*

Come previsto dal comma 3 del medesimo articolo *"In sede di definizione del piano... ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai*

fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter¹, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis², del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione."

Secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 s.m.i., è stato adottato il Decreto 8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", al fine di definire una metodologia operativa di orientamento per le amministrazioni pubbliche in fase attuativa.

Al riguardo, il provvedimento in parola indica come necessaria ai fini della definizione dei fabbisogni una valutazione quantitativa e qualitativa delle esigenze.

Per quanto attiene al primo aspetto, si prende in considerazione "..."*la consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la missione dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire."*

¹ Art. 6-ter. Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.

² Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

Per quanto attiene il secondo aspetto rileva l'importanza del riferimento "*...alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare*".

Le linee guida ministeriali sottolineano l'importanza della dirigenza apicale nella gestione manageriale delle risorse e soprattutto nella capacità di identificare il reale fabbisogno professionale, sul piano quantitativo e qualitativo. Infatti, l'art. 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165 del 2001, dispone che i dirigenti preposti agli uffici dirigenziali, "*...propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6 comma 4*".

Il Piano triennale di fabbisogno del personale si articola, come previsto dal citato art. 6 del d.lgs. 165 del 2001, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la possibilità che di anno in anno possa essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.

Dunque, secondo tale nuovo assetto normativo, il PTFP diventa uno strumento strategico, programmatico, modulare e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane. La dotazione organica, che nella disciplina previgente vincolava gli assetti organizzativi e programmatici, nel nuovo assetto normativo consiste in un valore finanziario di "spesa potenziale massima sostenibile" che non può essere superata dal piano triennale.

Tale valore, secondo il disposto dell'art. 1 comma 557-quater della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), tuttora vigente, è costituito, per le regioni, dalla spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013.

I vincoli assunzionali, limitatamente al personale a tempo indeterminato, sono stati, invece, significativamente modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Il nuovo sistema introdotto si sostituisce, infatti, alla precedente disciplina del turn over (ex art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014) che consentiva puntuali facoltà assunzionali rapportate in varia misura ai risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente. Soltanto nel 2019 si era registrata una attenuazione della previgente disciplina prevedendo una ripresa delle facoltà assunzionali al 100 per cento del valore delle cessazioni dell'anno precedente, cui aveva fatto seguito anche la possibilità di utilizzare le cessazioni intervenute nello stesso anno, oltre ai resti assunzionali del quinquennio 2014-2018, in applicazione dell'art. 14 bis, comma 1 lett. a) del d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 26/2019.

Ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, sull'assetto normativo sopra delineato si era espressa la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 17/2019, ritenendo che *“Con tale previsione, oltre al superamento della logica del cd. turn over, ciò che rileva è il focus che il Legislatore pone – in merito alla futura disciplina delle capacità assunzionali - sulla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nonché sul riferimento “ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente”, non facendo alcun tipo di riferimento a tipologie di personale e relativi budget assunzionali differenziati. Ne deriva, pertanto, che, anche in logica prospettica e di sistema, l'interesse del Legislatore sulle capacità assunzionali si concentra sulla “tenuta finanziaria” degli enti, con un riferimento espresso al “personale a tempo indeterminato”, nonché ad una spesa complessiva per “tutto il personale dipendente”.*

1.2 Piani di fabbisogno del personale 2019-2021 e 2020-2022: normativa e stato di attuazione.

Il precedente vincolo assunzionale era rappresentato dal rapporto che doveva sussistere fra la spesa sostenuta nell'anno e la spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il legislatore ha più volte modificato tale limite nel corso degli anni.

L'art. 3, c. 5, del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto il limite del 60 per cento per il 2014 e il 2015, dell'80 per cento per il 2016 e il 2017 e del 100 per cento per il 2018, rispetto al contingente di personale cessato nell'anno precedente.

Il successivo comma 5-*quater* del medesimo articolo, inoltre, ha ampliato la flessibilità nella misura dell'80 per cento nel 2014 e del 100 per cento dal 2015 per gli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore o pari al 25 per cento.

Tali capacità assunzionali, solamente per il personale con qualifica non dirigenziale, sono poi state limitate per il riassorbimento del personale soprannumerario delle province dapprima con l'art. 1, c. 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, successivamente, con l'art. 1, c. 228, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.

L'art. 1, c. 228, della l. n. 208 del 2015, da ultimo modificato dall'art. 1, c. 863, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 ha poi previsto, per il triennio 2016/2018, relativamente alle facoltà assunzionali, il limite di spesa del 25 per cento rispetto a quella del personale cessato³.

Successivamente, l'art. 22, c. 1-*bis*, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha integrato il predetto c. 228, prevedendo, in presenza di determinati requisiti, una maggiore flessibilità del turn over con l'innalzamento del limite al 75 per cento per gli anni 2017 e 2018⁴.

L'entrata in vigore della nuova normativa ed in particolare dell'art. 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 consente

³ "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. (... omissis)".

⁴ "Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento".

alle regioni a statuto ordinario di “...procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

Il penultimo periodo del citato comma 1 prevede altresì che “Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”.

In attuazione a quanto sopra riportato, l'art. 2 del d.m. 3 settembre 2019 prevede di considerare per la spesa di personale gli “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato” e per le entrate correnti la “media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata”.

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome⁵, (doc. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019) ha indicato le voci che occorre defalcare dagli accertamenti relativi ai

⁵ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome⁵, doc. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019:

titoli I, II e III delle entrate correnti e quelle da considerare in riferimento alla spesa del personale al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

Il successivo art. 4, comma 1, dello stesso d.m. definisce i valori soglia dell'indice di sostenibilità finanziaria, associati alle cinque fasce demografiche regionali, di seguito riportate:

- a) regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;
- b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;
- c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;
- d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento;
- e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.

La Regione Abruzzo, in particolare, si colloca nella fascia demografica "da 800.000 a 3.999.999 abitanti" e pertanto, alla stessa, si applica, quale indice di sostenibilità finanziaria, il valore soglia dell'indice dell'11,5 per cento.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che *"Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5."* La norma da ultimo citata regola la fase di prima applicazione in relazione agli anni 2020-2024, individuando i limiti di incremento annuale e stabilendo che gli

"...Per le entrate correnti i valori di riferimento sono: la media degli accertamenti relativi ai Titoli I, II, e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata inerenti i fabbisogni nazionali standard ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 68/2011, ossia tutta la Tipologia 102 (Tributi destinati al finanziamento della sanità) del Titolo I delle entrate, e al Fondo Nazionale Trasporti nonché al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità del triennio considerato, come risultante dal rendiconto di gestione. Precisamente, al fine di determinare le entrate correnti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.M. 3 settembre 2019, in relazione agli ultimi tre rendiconti della gestione approvati:

a) occorre defalcare dagli accertamenti relativi ai Titoli I, II e III le risorse la cui destinazione è vincolata individuate come dinanzi indicate, ossia tutta la Tipologia 102 del Titolo I delle entrate, il Fondo Nazionale dei Trasporti e, con riferimento all'ultima annualità del triennio considerato, il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo ai Titoli I, II e III, come risultante dal rendiconto di gestione;

b) agli accertamenti delle entrate correnti dei Titoli I, II e III, come defalcati secondo le indicazioni di cui alla precedente lettera a), occorre calcolare la media relativa al triennio considerato.

Il valore ottenuto a seguito delle operazioni elencate alle precedenti lettere a) e b) rappresenta le entrate correnti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.M. 3 settembre 2019. 2 Per la spesa di personale i valori di riferimento sono: gli impegni di competenza di spesa per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato in corrispondenza del macroaggregato 1.01 "Redditi da lavoro dipendente" del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e del macroaggregato 1.03 i codici di spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999."

stessi siano calcolati sulla *“spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18 per cento nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”*

Oltre ai sopracitati vincoli alle facoltà assunzionali, la regione è tenuta al rispetto dei limiti della spesa complessiva di personale, previsti dall'art.1, commi da 557 a 557-quater della legge n.296 del 2006. Al fine di comporre le potenziali interferenze fra le due discipline, l'articolo 6 del d.m. 3 settembre 2019, attuativo dell'articolo 33, comma 1, sopra citato, ha espressamente previsto che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n.296”*. Pertanto, rimane a carico della regione, l'obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, dal comma 557-quater(cit.) e che ove si proceda, sulla base della recente disciplina ex art. 33, comma 1, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa sostenuta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai citati commi 557 e seg. In attuazione delle norme sopra riportate, la regione Abruzzo ha emanato la l.r. n. 40 del 5 dicembre 2019, che all'art 2 comma 1 prevede che *“...la regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019”*.

Il successivo comma 2 stabilisce che *“La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione di cui al comma 1.”*

1.3 I provvedimenti della regione in attuazione dell'art. 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34.

Al fine di dare attuazione alla legge regionale n. 40/2019, la Giunta regionale con proprio atto n. 157 del 24 marzo 2020, ha determinato il limite di spesa di cui all' art. 33, comma 1 del d.l. 30 aprile 2019 n. 3. Il valore stabilito dalla Giunta nella misura percentuale dello 0,78 delle entrate correnti degli anni 2016, 2017 e 2018, ammonta ad euro 6.046.896,05 di cui 406.572,30 assegnati al Consiglio ed euro 5.640.323,75 alla Giunta stessa.

Con successiva delibera n. 868 del 29 dicembre 2020, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, il sopracitato limite è stato rideterminato nella misura percentuale dello 0,60 delle entrate correnti degli anni 2017, 2018 e 2019, per un valore pari ad euro 4.746.140,05 di cui euro 406.572,30 già assegnati al Consiglio.

Quest'ultimo, con nota prot. n. 6367 del 19 agosto 2021 ha rappresentato che con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 143/2019, il Consiglio regionale ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni tenendo conto, tra gli altri limiti, dei vincoli imposti dall'art. 3 del d.l. 90 del 2014 (c.d. turnover).

Con successiva delibera n. 56 del 28 aprile 2020, per le nuove assunzioni si è tenuto conto del nuovo limite congiunto, così come disciplinato dall'art. 2, comma 2 dalla l.r. 40/2019. In particolare, il Consiglio regionale, con la nota sopra citata specifica che *“L'esecutivo regionale, in attuazione del citato articolo 2, con la deliberazione n. 157 del 24.03.2020, ha determinato il limite finanziario per la programmazione relativo all'annualità 2020, assegnando al Consiglio regionale uno spazio finanziario per le nuove assunzioni pari ad € 406.572,30”*

1.4 La verifica della spesa potenziale massima sostenibile.

In osservanza delle disposizioni sopra riportate, con delibera della Giunta regionale n. 868 del 29 dicembre 2020, si è dato atto che il valore soglia della spesa del personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti come definite dall'art. 2, del medesimo decreto, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo non deve essere superiore alla percentuale dell'11,50.

La delibera *de qua*, all'allegato D, di cui si riporta uno stralcio, reca anche la rappresentazione della verifica del limite in questione.

Tabella 1: limiti economici art. 33 d.l. 34/2019, art. 2 l.r. n.40/2019

LIMITI ECONOMICI ART. 33 D.L. 34/2019, ART. 2 L.R. N.40/2019 (GIUNTA + CONSIGLIO)		
TIPOLOGIA	MEDIA ENTRATE (ULTIMI TRE RENDICONTI)	ANNO 2019
Giunta regionale		78.273.716,38
Consiglio regionale		8.018.548,19
TOTALE	791.638.301,01	86.292.264,57
Incidenza (%)		10,90%
Valore Soglia (%)		11,50%
Valore Soglia (€)		91.038.404,62
	MARGINE DISPONIBILE %	0,60%
	MARGINE DISPONIBILE (€)	4.746.140,05

Tuttavia, l'allegato in parola non dà evidenza dell'ulteriore verifica del parametro previsto dall'art. 5 del d.m. 3 settembre 2019 secondo il quale, per l'anno 2020, si stabilisce un limite di incremento annuale che deve essere contenuto entro il 10% della spesa dell'anno 2018.

Non risulta altresì l'evidenza di detta verifica nella relazione del Collegio dei Revisori dei conti che peraltro è carente anche dell'asseverazione prevista dal citato decreto in relazione al pluriennale rispetto dell'equilibrio di bilancio. Con nota prot. n. 0371201/DPB del 17 settembre 2021, in riferimento al primo degli aspetti sopra citati la Giunta ha fornito apposito prospetto di calcolo dal quale si evince il rispetto del parametro previsto dal d.m. 3 settembre 2019 in

relazione alla spesa registrata nell'anno 2018. In riferimento alla seconda criticità la Regione riferisce che *“per quanto attiene all'asseverazione da parte dell'Organo di controllo, si segnala che sono in corso le necessarie interlocuzioni con il Collegio dei Revisori”*.

Con nota prot. n. 3667 del 19 agosto 2021, l'organo consigliere comunica che *“... nel corso del 2020 si è proceduto a nuove assunzioni per una spesa complessiva pari ad € 191.984,31...”* attestando il rispetto del limite in questione.

Parimenti, la Giunta, con nota acquisita al protocollo della Sezione al n. 4933 del 7 settembre 2021 ha dato atto di una spesa per nuove assunzioni ammontante complessivamente ad € 1.533.508,29 e dunque inferiore al margine finanziario evidenziato dalla citata delibera di Giunta regionale n. 868/2020.

2 LA "SPESA POTENZIALE MASSIMA SOSTENIBILE".

Con nota prot. n. 6367 del 29 agosto 2021, il Consiglio regionale ha dato atto che la spesa del personale derivante dalla dotazione organica di fatto, sommata a quella dei fabbisogni di personale manifestati in termini finanziari è risultata pari ad € 2.526.521,93 e quindi inferiore al limite massimo potenziale della spesa di personale quantificato in € 3.278.685,38.

Tabella 2: Dotazione organica del personale del Consiglio regionale anno 2020

PROFILO		DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 1.6.2018	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 1.6.2018 in termini finanziari
CATEGORIA B			
B.1.01	Collaboratore per le attività di supporto	21	
B.1.02	Collaboratore autista meccanico	3	
B.1.03	Collaboratore per l'assistenza agli uffici e agli organi collegiali	6	
totale b1		30	541.022,10
B.3.01	Collaboratore specializzato tecnico-amministrativo	6	
B.3.02	Collaboratore specializzato per assistenza d'aula	3	
totale b3		9	171.574,20
TOTALE CATEGORIA B		39	
CATEGORIA C			
C.0.01	Assistente servizi amministrativi generali	47	
C.0.02	Assistente geometra	3	
C.0.03	Assistente programmatore	3	
C.0.04	Assistente informatico	2	
C.0.06	Assistente addetto stampa	3	
TOTALE CATEGORIA C		58	1.179.956,06
CATEGORIA D			
D.1.01	Funzionario amministrativo	14	
D.1.02	Funzionario economista	7	
D.1.03	Funzionario di gestione e sviluppo software	1	
D.1.04	Funzionario per i sistemi e le reti	2	
D.1.05	Funzionario analista di politiche pubbliche	1	
totale d1		25	553.386,75
D.3.01	Funzionario esperto giuridico-amministrativo	2	
D.3.03	Funzionario esperto giornalista	1	

D.3.05	Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa		9	
D.3.08	Funzionario esperto tecnico		1	
D.3.09	Funzionario Esperto analista di diritto e politiche europee		1	
totale d3			14	356.326,04
TOTALE CATEGORIA D			39	
TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE			136	
DIRIGENTI				
Dirigenti a tempo indeterminato			10	
Dirigenti a tempo determinato			1	
TOTALE			11	476.420,23
DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA				3.278.685,38

Fonte: nota Consiglio regionale prot. n. 6367 del 19 agosto 2021

Tabella 3: spesa dotazione organica ridefinita Consiglio regionale anno 2020

PROFILO	PERSONALE IN SERVIZI O AL 31.12.2020	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2020 in termini finanziari	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO in termini finanziari	FABBISOGNI DI PERSONALE E RICHIESTI DAI DIRIGENTI DEL C.R.	FABBISOGNI DI PERSONALE in termini finanziari
CATEGORIA B						
B.1.01	Collaboratore per le attività di supporto	13				
B.1.02	Collaboratore autista meccanico	2	1	18.034,07	1	18.034,07
B.1.03	Collaboratore per l'assistenza agli uffici e agli organi collegiali	3				
B.1.04	Collaboratore amministrativo (nuova istituzione)	0				
totale b1		18	1	18.034,07	1	18.034,07
B.3.01	Collaboratore specializzato tecnico-amministrativo	4	1	19.063,80	1	
B.3.02	Collaboratore specializzato per assistenza d'aula	2				
totale b3		6	1	19.063,80	1	
TOTALE CATEGORIA B		24				
CATEGORIA C						
C.0.01	Assistente servizi amministrativi generali	31				
C.0.02	Assistente geometra	2				

C.0.03	Assistente programmatore	2					
C.0.04	Assistente informatico	2					
C.0.06	Assistente addetto stampa	3					
C.0.07	Assistente amministrativo contabile (<i>nuova istituzione</i>)	4,5		4,5	91.548,32	12	244.128,84
TOTALE CATEGORIA C		44,5	905.311,12	4,5	91.548,3		244.128,8
CATEGORIA D							
D.1.01	Funzionario amministrativo (<i>ad esaurimento</i>)	9					
D.1.02	Funzionario economista	4					
D.1.03	Funzionario di gestione e sviluppo software	0		2	22.135,47	2	44.270,94
D.1.04	Funzionario per i sistemi e le reti	2					
D.1.05	Funzionario analista di politiche pubbliche	0					
D.1.06	Funzionario giuridico-amministrativo (<i>nuova istituzione</i>)	0					
D.1.07	Funzionario giornalista (<i>nuova istituzione</i>)	0		0,5	11.067,74	0,5	11.067,74
D.1.08	Funzionario legislativo (<i>nuova istituzione</i>)	0		1	22.135,47	1	22.135,47
D.1.09	Funzionario tecnico (<i>nuova istituzione</i>)	0					
D.1.10	Funzionario analista di diritto e politiche europee (<i>nuova istituzione</i>)	1					
D.1.11	Funzionario amministrativo contabile (<i>nuova istituzione</i>)	5		7,5	166.016,03	9,5	210.286,97
totale d1		21	464.844,87	11	221.355		287.761
D.3.01	Funzionario esperto giuridico-amministrativo (<i>ad esaurimento</i>)	1					
D.3.03	Funzionario esperto giornalista (<i>ad esaurimento</i>)	1					
D.3.05	Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa (<i>ad esaurimento</i>)	5					
D.3.08	Funzionario esperto tecnico (<i>ad esaurimento</i>)	0					
D.3.09	Funzionario Esperto analista di diritto e politiche europee (<i>ad esaurimento</i>)	0					
totale d3		7	178.163,02				
TOTALE CATEGORIA D		28					
TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE		96,5					
	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	5		3	135.782,31	3	135.782,31

DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	0		1	45.260,77	1	45.260,77
TOTALE	5	226.303,85		181.043,08		181.043,08
		<u>2.213.618,92</u>	-	<u>312.903,02</u>		
ATTESTAZIONE RISPETTO SPESA POTENZIALE MASSIMA						
TOTALE SPESA D.O. RIDEFINITA		2.526.521,93				
DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA		3.278.685,38				

Fonte: nota Consiglio regionale prot. n. 6367 del 19 agosto 2021

Anche la Giunta regionale con nota prot. n. 355461/21/DPB, in data 03 settembre 2021 ha dato atto del rispetto del vincolo in argomento.

Tabella 4: Dotazione organica "di diritto" del personale della Giunta regionale anno 2020

DOTAZIONE ORGANICA "DI DIRITTO" DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2020		
CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE ALL'1/01/2020	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE ALL'1.1.2020 IN TERMINI FINANZIARI
CATEGORIA A		
TOTALE CATEGORIA A	34	861.444,00
CATEGORIA B		
Totale B1	292	7.821.013,73
Totale B3	183	5.163.734,30
TOTALE CATEGORIA B	475	12.984.748,03
CATEGORIA C		
TOTALE CATEGORIA C	506	15.239.702,90
CATEGORIA D		
Totale D1	381	12.486.802,56
Totale D3	161,5	6.084.007,01
TOTALE CATEGORIA D	542,5	18.570.809,57
TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE	1557,5	47.656.704,50
DIRIGENTI	76	4.517.677,42
TOTALE DIRIGENTI	76	
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA	1633,5	52.174.381,92
DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA		52.174.381,92

Fonte: delibera di G.R. n. 868/2020

Fonte: nota Giunta regionale prot. n. 355461 del 3 settembre 2021

Tabella 5: spesa dotazione organica ridefinita Giunta regionale anno 2020

CATEGORIA	PERSONALE IN SERVIZIO O AL 31/12/2020	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2020 in termini finanziari	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO in termini finanziari	PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO DI DEFINIZIONE	PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO DI DEFINIZIONE in termini finanziari	FABBISOGNI DI PERSONALE RICHIESTI DAI DIRIGENTI DEL C.R.	FABBISOGNI DI PERSONALE in termini finanziari
CATEGORIA A								
TOTALE CAT.A	32	810.771,523						810.771,52
CATEGORIA B								
Totale B1	224	5.999.680,96			10	267.842,90		6.267.523,86
Totale B3	156	4.401.872,28	7	197.519,91	2	56.434,26		4.655.826,45
TOTALE CAT.B	380	10.401.553,24	7	197.519,91	12	324.277,16		10.923.350,31
CATEGORIA C								
TOTALE CAT.C	366	11.023.184,34	28	843.303,72	74	2.228.731,26		14.095.219,32
CATEGORIA D								
Totale D1	295	9.668.259,20	17	557.153,92	93	3.047.959,68		13.273.372,80
Totale D3	143	5.387.077,41			1	37.671,87		5.424.749,28
TOTALE CAT.D	438	15.055.336,61	17	557.153,92	94	3.085.631,55		18.698.122,08
TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE	1.216	37.290.845,71	52	1.597.977,55	180	5.638.639,97		44.527.463,23
DIRIGENTI A T.I.	45	2.674.940,40	14	832.203,68	6	180.707,94		3.687.852,02
DIRIGENTI A T. D.	8	475.544,96						475.544,96
TOTALE DIRIGENTI	53	3.150.485,36	14	832.203,68	6	180.707,94		4.163.396,98
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	1269	40.441.331,07	66	2.430.181,23	186	5.819.347,91		48.690.860,21

Fonte: nota Giunta regionale prot. n. 355461 del 3 settembre 2021

Tabella 6: attestazione rispetto vincolo

ATTESTAZIONE RISPETTO SPESA POTENZIALE MASSIMA		
ATTESTAZIONE SPESA D.O. RIDEFINITA	1.521	48.690.860,21
DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA		52.174.381,92

Fonte: nota Giunta regionale prot. n. 355461 del 3 settembre 2021

Per entrambi gli organi, Consiglio e Giunta, in relazione alla dotazione di spesa potenziale massima comunicata ed esplicitata nelle tabelle sopra illustrate, la spesa della dotazione effettiva, così come ridefinita sulla base dei fabbisogni, risulta inferiore alla spesa potenziale.

3 LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77, "NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO".

La legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999, recante *"Norme in materia di organizzazione rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"* è stata modificata con la legge regionale n. 35 del 26 agosto 2014 che ha delineato il nuovo assetto della struttura amministrativa demandando ad un successivo atto di organizzazione la disciplina della macrostruttura della Giunta regionale. Successivamente, con delibera di Giunta regionale n. 622 del 30 settembre 2014 e n. 681 del 21 ottobre 2014 è stata approvata una revisione dell'assetto organizzativo descritto dalla legge regionale n. 77 del 1999 consentendo il passaggio ad un'organizzazione più snella e nel contempo meno obsoleta, più aderente ai principi contenuti nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 volti ad accrescere l'efficienza delle Pubbliche amministrazioni e a consentire una migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.

Il modello adottato ha introdotto i Dipartimenti, intesi quali unità organizzative di massimo livello con compiti riferiti a grandi aree omogenee che assicurino continuità di funzioni amministrative e assumano le responsabilità sui risultati raggiunti dagli uffici cui sono sovraordinati ed ha soppresso tutte le posizioni di staff e le strutture speciali di supporto.

Il titolo III della succitata legge regionale n. 77 del 1999 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35 del 26 agosto 2014, detta le norme sul modello organizzativo enunciando i criteri organizzativi di Giunta e Consiglio.

L'art. 9 disciplina le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale prevedendo un'articolazione in:

1. strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;
2. strutture temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;
3. strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti;
4. strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi del Consiglio regionale ed ai Gruppi consiliari.

Ai sensi dell'articolo 10 le strutture organizzative permanenti della Regione si articolano in:

- a) Direzione Generale;
- b) Dipartimenti della Giunta: unità organizzative complesse e articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali e rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale; (non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell'Esecutivo regionale e tengono conto dell'articolazione del programma di governo della Regione);
- c) Direzioni regionali del Consiglio: unità organizzative complesse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale e non possono essere superiori a due unità;
- d) Servizi: unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e sono individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee;
- e) Uffici: unità organizzative semplici costituite nell'ambito dei Servizi che richiedono diretta responsabilità di risultato per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Il medesimo articolo 10 istituisce, presso la Giunta regionale, il Gabinetto di Presidenza.

Su tale struttura generale si innestano i provvedimenti amministrativi generali di organizzazione approvati dalla Giunta e dal Consiglio.

3.1 I provvedimenti della Giunta regionale.

Come rappresentato nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, la Giunta regionale con delibere n. 347, n. 385 e n. 854 ha modificato la distribuzione degli uffici ed ha avviato un'ulteriore semplificazione della macrostruttura regionale, precisando, in relazione alle singole strutture, competenze e programmi da realizzare.

Con la delibera n. 347 del 18 giugno 2019 è stata approvata l'articolazione ed il funzionigramma della macrostruttura organizzativa della Giunta regionale. In particolare, è stata rilevata la necessità di procedere ad un adeguamento dell'organizzazione macrostrutturale *al fine di renderla funzionale alla realizzazione e all'attuazione del programma di governo presentato al Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2019*. Inoltre, sono state elaborate ed approvate le linee guida cui attenersi al fine di pervenire alla complessiva riorganizzazione dell'intera struttura della Giunta regionale.

Con la delibera n. 385 del 02 luglio 2019 è stato stabilito, tra l'altro, che i Servizi di Protezione Civile, nelle more della definizione del percorso per la costituzione di una Agenzia dedicata, possono rimanere incardinati nel Dipartimento Territorio-Ambiente anziché nel Dipartimento Presidenza come precedentemente deliberato.

La delibera n. 854 del 27 dicembre 2019 ha altresì apportato alcune modifiche finalizzate a garantire una migliore funzionalità dei Dipartimenti e ad eliminare alcune sovrapposizioni di competenze.

Nel diagramma di cui sotto si riporta l'organigramma della struttura organizzativa regionale alla data del 1° gennaio 2020 aggiornato alle modifiche previste dalle prefate delibere di riorganizzazione:

Organigramma macrostruttura Giunta regionale delibera n. 854/2019 - Allegato "A"




Tabella 7: Macrostruttura Giunta regionale

Macrostruttura anno 2019			Macrostruttura al 31 dicembre 2020		
DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI	DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI
Direzione Generale	3	12	Direzione Generale ⁶	3	12
Dipartimento Presidenza	6	20	Dipartimento Presidenza ⁷	6	20
Dipartimento Territorio - Ambiente	10	39	Dipartimento Territorio - Ambiente	10	39
Dipartimento Risorse	9	32	Dipartimento Risorse	9	32
Dipartimento Infrastrutture - Trasporti	10	35	Dipartimento Infrastrutture - Trasporti	10	35
Dipartimento Sanità	9	30	Dipartimento Sanità ⁸	9	30
Dipartimento Lavoro - Sociale	8	48	Dipartimento Lavoro - Sociale	8	48
Dipartimento Agricoltura	8	41	Dipartimento Agricoltura ⁹	8	41
Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo	7	30	Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo	7	30
Servizio autonomo Audit	1	4	Servizio autonomo Audit	1	4
Servizio autonomo Avvocatura	1	6	Servizio autonomo Avvocatura	1	6
Servizio autonomo Controlli e Anticorruzione	1	4	Servizio autonomo Controlli e Anticorruzione	1	4
Totali	73	301	Totali	73	301

Dalla tabella sopra riportata si evince che la macrostruttura della Regione, successivamente alle modifiche intervenute con gli atti deliberativi di organizzazione adottati nel corso del 2020, si articola in una Direzione Generale, in 8 Dipartimenti quali unità organizzative complesse ed articolate e in 3 Servizi autonomi (Audit, Avvocatura, Controlli e Anticorruzione).

Al 31 dicembre 2020, rispetto all'assetto precedente, non si rilevano variazioni nell'articolazione della macrostruttura della Giunta regionale. Tuttavia, nel corso dell'anno, alcuni dipartimenti hanno fatto registrare, limitatamente ad alcuni periodi, un'aumento del numero dei servizi e la successiva riduzione degli stessi con ulteriori delibere dell'Organo esecutivo. Nello specifico, la Direzione Generale ha fatto registrare, nel periodo che va dal 28

⁶Variazioni numero servizi/uffici intervenute nell'anno: D.G.R n. 47/2020 - Servizi n. 4 Uffici n. 12; D.G.R n. 268/2020 - Servizi n. 3 Uffici n. 12.

⁷ Variazioni numero servizi/uffici intervenute nell'anno: D.G.R n. 48/2020 - Servizi n. 7 Uffici n. 20; D.G.R n. 269/2020 - Servizi n. 6 Uffici n. 20.

⁸ Variazioni numero servizi/uffici intervenute nell'anno: D.G.R n. 53/2020 - Servizi n. 10 Uffici n. 30; D.G.R n. 150/2020 - Servizi n.9 Uffici n. 30.

⁹ Variazioni numero servizi/uffici intervenute nell'anno: D.G.R n. 51/2020 - Servizi n. 9 Uffici n. 41; D.G.R n. 271/2020 - Servizi n. 8 Uffici n. 41.

gennaio al 13 maggio 2020, l'aumento di un servizio rispetto al numero iniziale pari a tre. Nel periodo successivo con DGR n. 268/2020 è stato ripristinato l'assetto organizzativo vigente al 1° gennaio 2020.

Analoghe variazioni in aumento si sono verificate per il Dipartimento Presidenza, per il Dipartimento Sanità e per il Dipartimento Agricoltura ciascuno dei quali ha fatto registrare a partire dal 28 gennaio 2020 l'istituzione di un ulteriore servizio. Per tutti i dipartimenti in parola, nel corso dell'esercizio, si è ristabilito l'assetto organizzativo previgente.

In ogni caso, l'operato dell'esecutivo regionale sembra non perfettamente rispondente alle linee guida dettate con la citata delibera di Giunta n. 347 del 18 giugno 2019 con la quale l'Ente si prefiggeva di pervenire alla complessiva riorganizzazione della struttura regionale, con l'intento di procedere alla riduzione progressiva delle unità organizzative sia di livello dirigenziale (servizi) che di livello direttivo (uffici).

Al riguardo, la Giunta, con nota prot. n. 0371201/DPB del 17 settembre 2021, ribadisce la volontà di attuare la finalità di razionalizzazione della spesa avviata con la riduzione di 12 unità dirigenziali operata nel 2019 senza tuttavia indicare alcun provvedimento dello stesso tenore emanato nel 2020.

3.2 La dotazione organica della Giunta regionale al 31 dicembre 2020.

Al 31 dicembre 2020 la dotazione organica è risultata pari a 1.508 unità, in diminuzione di 183 unità, pari al 10,82 per cento, rispetto al precedente anno, mentre il personale in servizio presso la struttura della Giunta regionale, pari a 1.269 unità, di cui 1.261 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato, fa registrare una riduzione del 9,49 per cento rispetto al dato del 31 dicembre 2019.

Tabella 8: : Dotazione organica e personale in servizio della Giunta regionale al 31 dicembre 2020

Categ.	Dotazione organica al 31 dicembre 2020 ¹⁰	Personale in servizio, a tempo indeterminato, al 31.12.2020 ⁹	Personale in servizio, a tempo determinato, in servizio presso le strutture amm.ve della Giunta regionale al 31.12.2020 ⁹	Numero totale dipendenti in servizio presso le strutture amm.ve della Giunta regionale al 31.12.2020 ¹¹
Dirigenti	73	45	8	53
Cat. D	532	438	0	438
Cat. C	460	366	0	366
Cat.. B	411	380	0	380
Cat. A	32	32	0	32
Totale	1508	1261	8	1269

¹⁰ Dati comunicati con nota prot. n. 0331735/21/DPB del 6 agosto 2021, ns. prot. n. 4643 del 6 agosto 2021

¹¹ Dati comunicati con nota prot. n. 0221377/21DPB del 25 maggio 2021, ns. prot. n. 4318 del 13 luglio 2021

3.3 La struttura organizzativa del Consiglio regionale.


La struttura organizzativa del Consiglio regionale è stata definita con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 172 del 10 dicembre 2013, che ha approvato il progetto di riorganizzazione complessiva della struttura del Consiglio, predisposto dalla Direzione Attività amministrativa, su mandato conferitogli con delibera n. 148 del 29 ottobre 2013.

Delle parziali riorganizzazioni, solo relativamente al trasferimento di competenze fra servizi, sono state definite con delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 164 del 20 novembre 2014 e n. 103 del 10 agosto 2018.

Nel corso del 2020, così come nel 2019, non sono intervenute modifiche.

La struttura del Consiglio regionale è composta da due Direzioni: la Direzione "Affari della Presidenza e legislativi" e la Direzione "Attività amministrativa" e da due servizi: il Servizio "Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione" e il Servizio amministrativo di "Supporto alle Autorità indipendenti". La Direzione "Attività amministrativa" è composta da 3 Servizi: "Servizio Organizzazione e gestione risorse umane", "Servizio Risorse finanziarie e strumentali" e "servizio informatica"; la Direzione "Affari della Presidenza e legislativi" è costituita da n. 4 servizi: "Servizio affari assembleari e commissioni", "Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi", "Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio" e "Servizio Affari istituzionali ed europei". Il Servizio "Segreteria del Presidente, Affari generali, stampa e comunicazione" è costituito da n. 2 uffici: "Ufficio stampa e comunicazione" e "Ufficio protocollo, controllo di gestione e U.R.P.". Il Servizio "Amministrativo di supporto alle autorità indipendenti" è costituito da n. 3 uffici: "Ufficio segreteria difensore civico e istituto abruzzese", "Ufficio di supporto al Co.Re.Com." e "Ufficio coordinamento sede di Pescara".

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura.



3.4 La dotazione organica del Consiglio regionale.

La dotazione organica del Consiglio regionale non ha subito, dal 2016 ad oggi, importanti variazioni; il dato relativo al 2019 è stato determinato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 17 ottobre 2019.

Nella tabella di seguito viene riportata la dotazione organica e il personale in servizio nell'anno 2020.

Tabella 8: Dotazione organica e personale in servizio

	Personale al 31.12	Dotazione organica di diritto	Percentuale di copertura
	2020	2020	2020
Dirigenti	5	11	45,45%
Cat. D	28	39	71,79%
Cat. C	44,5	58	76,72%
Cat. B	24	39	61,53%
Totale	101,5	136	74,63%

Fonte: nota Consiglio regionale prot. n. 6367 del 19 agosto 2021

Il personale in servizio al Consiglio regionale è pari, nel 2020 a n. 101,5 unità, rappresentando circa il 74,63 per cento delle posizioni della dotazione organica.

4 I LIMITI DI SPESA IN MATERIA DI PERSONALE EX ART. 1, COMMA 557-QUATER L. N. 296/2009.

La normativa in materia di limiti e vincoli alla spesa di personale è complessa e stratificata nel tempo. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che quando la legislazione statale introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, tramite la determinazione di un vincolo di spesa, "l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria ed organizzativa dell'ente territoriale si traduce in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale" (Sent. n.40/2010, n.169/2007) Un primo vincolo è rappresentato dai cc. 557 e ss., dell'art. 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296¹² che hanno previsto l'obbligo, a carico degli enti territoriali, di assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni volte, nell'ambito della propria autonomia alla:

- a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative.;
- c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

I commi successivi forniscono puntuali indicazioni e ulteriori specificazioni in merito al contenimento delle spese di personale.

¹² "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

L'art. 16 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, ha abrogato la lettera a) del predetto c. 557 che riguardava l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti.

4.1 Il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale.

Ai sensi dell'art. 1, c. 557-*quater*, della l. n. 296 del 2006, gli enti devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013. Tale parametro deve intendersi in senso statico e non dinamico con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013¹³. La norma in parola, a riguardo delle modalità di calcolo dispone di considerare la spesa *"...al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali..."*.

Ai sensi dell'art. 1, c. 424, della l. n. 190 del 2014, il costo del personale soprannumerario trasferito dalle province non rileva ai fini del vincolo di spesa di cui sopra. Relativamente all'esercizio 2018 bisogna considerare anche i cc. 793 e 794, dell'art. 1, della l. n. 205 del 2017, che escludono dal calcolo per le spese di personale anche quelle spese sostenute per il personale dei centri per l'impiego. Nello specifico il primo recita: *"Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta*

¹³ Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG

legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794."

Il secondo dispone: "Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

Nel documento 11/116/CR05/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è allegata una scheda tecnica denominata "Quantificazione delle spese di personale ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006" che fornisce indicazioni per l'individuazione delle voci di spesa da considerare nell'aggregato del personale.

Lo stesso prevede che "...costituiscono componenti da considerare per la determinazione delle spese di personale: a) le retribuzioni lorde – trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione delle categorie protette) a tempo determinato, di formazione e lavoro, al personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale comandato presso altre amministrazioni; b) i compensi corrisposti alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) le spese per contratti di somministrazione di lavoro; d) gli emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili; e) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; f) l'IRAP; g) gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo; h) gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con esclusione di quelli riferiti ai contratti collettivi nazionali ed alla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione di contratti collettivi nazionali che prevedano un tetto massimo alle risorse decentrate espresso in percentuale di monte salari. Per la determinazione puntuale delle spese di personale da conto annuale, secondo i criteri di cui sopra, si forniscono le specificazioni riportate nell'allegata scheda tecnica"¹⁴.

¹⁴ Scheda tecnica - quantificazione delle spese di personale ai fini dell'applicazione dall'art. 1, comma 557, della l. 296/2006
I dati delle spese di personale presenti nel conto annuale da considerare sono quelli contenuti nelle tabelle 12, 13 e 14, da ricavare in base alle indicazioni di seguito specificate.

TABELLA 12 – oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio
Dal totale di colonna 9 di detta tabella vanno decurtati:
il totale della colonna 7 – "arretrati anni precedenti";
il totale dell'ultima riga "collaboratori a tempo determinato".

TABELLA 13 – oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al personale in servizio
Dalla colonna "Totale" di detta tabella vanno decurtati:

A seguito di apposite richieste istruttorie il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta regionale ed il Direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale hanno fornito i dati richiesti aggiornando le tabelle sulla base dei dati dell'esercizio 2020.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati forniti dalla Giunta e dal Consiglio regionale relativamente a quanto richiesto in materia di limiti della spesa di personale.

I dati riportati mostrano che la spesa sostenuta nell'esercizio di riferimento 2020 è contenuta nel limite della media relativa al triennio 2011/2013.

il totale della colonna S998 – “arretrati anni precedenti”;

il totale dell'ultima riga “collaboratori a tempo determinato”.

Dalle tabelle 12 e 13 vanno decurtati gli importi relativi al personale in servizio appartenente alle categorie protette.

TABELLA 14 – altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

Di detta tabella vanno presi in considerazione gli importi relativi alle seguenti voci:

codice L005 – “assegni per il nucleo familiare”;

codice L011 – “erogazione buoni pasto”;

codice L100 – “equo indennizzo al personale”;

codice L105 – “somme corrisposte all'agenzia di somministrazione (interinale)”;

codice L108 – “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, per la quota riferita a co.co.co. diverse rispetto a quelle di cui ll'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

codice P015 – “retribuzioni del personale a tempo determinato”;

codice P016 – “retribuzione del personale con contratto di formazione e lavoro”;

codice P055 – “contributi a carico dell'amministrazione su competenze fisse ed accessorie”;

codice P058 – “quote annue di accantonamento del TFR o altre indennità di fine servizio”;

codice P061 – “IRAP”;

codice P062 – “oneri per i contratti di somministrazione (interinali)”;

codice P065 – “compensi per il personale ai lavori socialmente utili”;

la differenza tra l'importo della voce con codice P071 – “somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale” e l'importo della voce con codice P090 – “rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale”.

Dall'ammontare delle voci con codice L105, L108, P015, P055, P061 e P062 vanno decurtati gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse comunitarie, statali (V. FAS) e private e quelli relativi ai collaboratori delle strutture di supporto agli organi politici.

Dall'ammontare delle voci con codice P015, P016, P055, P061, P062 e P065 vanno decurtati gli importi corrisposti a titolo di arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti.

Tabella 9: Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti comunicata dalla Giunta regionale

Voci di spesa	2011	2012	2013	Media triennio 2011-2013	2019	2020	Variazione percentuale 2019/2020	Differenza
Voci retributive a carattere stipendiale (tabella 12 conto annuale)	32.770.155,00	38.890.406,00	38.884.323,00	36.848.294,67	37.607.453,00	34.571.155,00	-8,07	-3.036.298,00
Indennità e compensi accessori (tabella 13 conto annuale)	18.021.736,00	15.660.838,00	15.935.854,00	16.539.476,00	16.378.149,00	14.627.087,00	-10,69	-1.751.062,00
Altri oneri che concorrono al costo del lavoro (tabella 14 conto annuale)	25.897.241,00	27.612.378,00	26.760.514,00	26.756.711,00	24.420.208,00	23.413.209,59	-4,12	-1.006.998,41
Totale spesa	76.689.132,00	82.163.622,00	81.580.691,00	80.144.481,67	78.405.810,00	72.611.451,59	-7,39	-5.794.358,41
Spese non soggette a limite	2.413.450,00	2.847.022,00	2.819.911,00	2.693.461,00	17.872.824,52	16.892.641,79	-5,48	-980.182,73
Totale spesa soggetta a limite	74.275.682,00	79.316.600,00	78.760.780,00	77.451.020,67	60.532.985,48	55.718.809,80	-7,95	-4.814.175,68

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti con nota trasmessa dalla Giunta regionale

In riferimento alle “spese non soggette al limite” la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Rendiconto 2020 riporta, come evidenziato nella tabella seguente, le componenti escluse dalla determinazione della spesa.

Tabella 10: Le componenti escluse dalla determinazione della spesa

Le componenti <u>escluse</u> dalla determinazione della spesa sono le seguenti		importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	0,00
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	152.215,04
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	0,00
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	2.055.236,11
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.708.622,68
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	191.074,91
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	
9	Incentivi per la progettazione	
10	Incentivi recupero ICI	
11	Diritto di rogito	
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	
13	Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
16	Altre spese escluse ai (personale trasferito dalle Province)	12.785.493,05
Totale		16.892.641,79

Fonte: Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto 2020

E' evidente come la maggior parte delle esclusioni operate risultano derivanti dall'acquisizione dei Centri per l'impiego. L'importo relativo è escluso dal computo del limite in argomento in funzione di quanto previsto dalla citata l. n. 205 del 2017.

Quanto alle altre esclusioni esse vengono operate in funzione delle indicazioni riportate nel documento 11/116/CR05/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al quale è allegata una scheda tecnica denominata "Quantificazione delle spese di personale ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

Tabella 11 - Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 - Spesa per pagamenti comunicata dalla Giunta regionale

	2019	2020	Variazione percentuale 2019/2020
Totale spesa	78.405.810,00	72.611.451,59	-7,39 €
Totale spesa soggetta a limite	60.532.985,48	55.718.809,80	-7,95 €

Tabella 12 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti comunicata dal Consiglio regionale

Voci di spesa	2011	2012	2013	Media triennio 2011-2013	2019	2020	Variazione percentuale 2019/2020	Differenza
Voci retributive a carattere stipendiale (tabella 12 conto annuale)	4.245.490,00	4.477.964,00	4.470.762,00	4.398.072,00	3.275.496,30	3.451.959,00	5,39	176.462,70
Indennità e compensi accessori (tabella 13 conto annuale)	2.151.031,00	2.121.610,00	2.073.132,00	2.115.257,67	1.673.638,00	1.638.138,00	-2,12	-35.500,00
Altri oneri che concorrono al costo del lavoro (tabella 14 conto annuale)	2.490.884,07	2.508.054,76	2.429.587,06	2.476.175,30	1.464.705,87	1.233.909,31 ¹⁵	-15,76	-230.796,56
Totale spesa	8.891.577,07	9.213.831,76	8.983.944,06	9.029.784,30	6.413.840,17	6.324.006,31	-5,11%	-89.833,86
Altre spese soggette a limite	501.624,50	235.251,00	265.218,84		1.700.415,61	1.190.370,73		
Spese non soggette a limite	445.320,03	399.509,04	418.198,10		361.063,94	378.354,00		
Totale spesa soggetta a limite	8.947.881,54	9.049.573,72	8.830.964,80	8.942.806,69	7.753.192,15	7.136.023,04		

Fonte: nota Consiglio regionale prot. n. 6367 del 19 agosto 202

¹⁵ Come da comunicazione del Consiglio regionale-Direzione attività Amministrativa prot. n. 4152 del 19 maggio 2021 "...l'importo è da considerarsi riferito alla mancata adozione di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato non stipulati dal Consiglio regionale su richiesta dei Capigruppo, ed è pertanto qualificabile contabilmente come trasferimento a soggetti terzi dotati di autonomia giuridica, nel rispetto della sopracitata L.R. 40/2010." Dai dati trasmessi dal Consiglio regionale si evince che l'importo per "altri oneri che concorrono al costo del lavoro (tabella 14 del conto annuale)" ammonta ad euro 43.538,58 e che "i contributi ai gruppi consiliari" ammontano ad euro 1.190.370,73. Si riporta l'ammontare complessivo ai fini della compatibilità del dato con l'importo riferito alla media degli anni 2011-2013

Tabella 13 – Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti comunicata dal Consiglio regionale

	2019	2020	Variazione percentuale 2019/2020
Totale spesa	8.114.256,78	7.514.377,04	7,39
Totale spesa soggetta a limite	7.753.192,84	7.136.023,04	7,96

Fonte: Fonte: nota Consiglio regionale prot. n. 6367 del 19 agosto 2021

Una seconda verifica è stata effettuata prendendo in considerazione gli impegni di competenza. Nelle tabelle che seguono sono riportate le voci che concorrono alla determinazione della spesa di personale soggetta ai limiti di cui al citato c. 557 per la Giunta regionale.

Tabella 14 – Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 – Giunta regionale

Codice siope	Descrizione	Impegni 2020	Impegni media 2011/2013
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	66.730.113,51	
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive	4.383.642,15	
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile	-	
1.09.01.01.000	Rimborsi spese di personale	3.399.760,69	
1.03.02.14.000	Servizio sostitutivo (buoni pasto)	535.037,20	
1.03.02.04.000	Servizi per formazione e addestramento personale dell'Ente	63.788,37	
	Spese non soggette al limite	- 16.892.641,79	
	Totale	58.219.700,13	81.767.766,00

Fonte: Nota giunta prot. n. 221377 del 25 maggio 2021 e Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto 2020

La Sezione evidenzia che la Giunta regionale ha osservato la sopra richiamata disciplina vincolistica in quanto gli impegni relativi alla spesa di personale risultano inferiori, anche nell'esercizio 2020, rispetto alla media registrata nel triennio 2011/2013 che ammonta ad un importo pari ad euro 81.767.766. Si riscontra altresì, per ogni codice Siope, una diminuzione

dell'ammontare degli impegni rispetto all'esercizio precedente. La riduzione percentuale complessiva è del 5,21 per cento.

Tabella 15: Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 – Consiglio regionale

Codice siope	Descrizione	Impegni 2020	Impegni media 2011/2013
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.471.178,65	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente lavoro flessibile personale assunto per conto dei gruppi	450.465,74	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente lavoro flessibile personale assunto per segreterie politiche	675.206,21	
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive	361.482,40	
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.069,58	
	Totale impegni spesa personale 2020	6.983.402,58	
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.190.370,73	
	Totale impegni	8.173.773,31	10.006.412,00

Fonte: nota Consiglio regionale n. 4152 del 19 maggio 2021

La Sezione evidenzia che anche il Consiglio regionale ha osservato la sopra richiamata disciplina vincolistica poiché gli impegni relativi alla spesa di personale dell'esercizio 2020 risultano inferiori rispetto alla media registrata nel triennio 2011/2013 che ammonta ad un importo pari ad euro 10.006.412,00.

Si riscontra tuttavia che la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Rendiconto 2020, nella fase di verifica dei limiti in argomento non prende in considerazione la spesa di personale sostenuta dal Consiglio, limitandosi ad analizzare solo quella della Giunta.

5 LA SPESA DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE.

L'art. 9, c. 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge del 27 dicembre 2019 n. 160, prevede un ulteriore vincolo in materia di personale¹⁶. Finalità della norma, che pone principi di coordinamento della finanza pubblica, è sicuramente quella di ricondurre il lavoro flessibile nell'alveo naturale dei requisiti di temporaneità e urgenza così come previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.

In passato le forme di lavoro flessibile sono state sovente utilizzate come strumento per aggirare il divieto di effettuare assunzioni di personale di ruolo o per superare gli stringenti vincoli assunzionali vigenti. L'articolo 9 comma 28, introduce dei limiti per la spesa di personale flessibile, fissandoli al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità

¹⁶ A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive codificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

nell'anno 2009, mitigando tale vincolo nel caso in cui gli enti risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1 della legge n.296/2006 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente , mantenendo fisso quale limite non superabile la spesa sostenuta nell'anno 2009. Tale norma, pertanto, risulta in linea con l'obiettivo di ridurre i presupposti per il ricorso a contratti a tempo determinato di cui all'art. 36, comma 2 , del d.lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, lett.b) d.lgs. n. 75/2017, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere contratti a tempo determinato " *soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35*".

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle spese per lavoro flessibile sostenuti dalla Giunta e dal Consiglio regionale. Il limite di spesa per la Regione Abruzzo, negli esercizi di riferimento, è rappresentato dalla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Tabella 16 : Verifica limite Art. 9, c. 28, d.l. n. 78 del 2010 – Regione Abruzzo

Verifica limite di spesa art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010						
Consiglio regionale	2009	2016	2017	2018	2019	2020
Comparto	176.632,72	0	0	0	0	0
Totale strutture amministrative	176.632,72	0	0	0	0	0
Segreterie politiche	724.153,13	683.597,22	621.523,07	557.578,42	552.178,43	675.206,71
Gruppi consiliari	859.871,74	1.705.884,74	1.705.884,74	1.759.969,84	1.692.175,81	1.642.999,99
Dirigenti a tempo determinato	104.650,18	132.240,15	81.106,07	14.814,57	53.842,63	88.525,08
Totale Consiglio	1.865.307,77	2.521.722,11	2.408.513,88	2.332.362,83	2.298.196,87	2.406.731,78
Giunta regionale						
Comparto	1.231.122,28	1.188.123,05	2.186.329,57	2.277.560,39	972.822,90	542.185,09
Totale strutture amministrative	1.231.122,28	1.188.123,05	2.186.329,57	2.277.560,39	972.822,90	542.185,09
Organi politici	1.086.614,19	667.046,04	846.465,39	940.727,67	812.185,03	1.027.991,54
Dirigenti a tempo determinato	2.603.711,71	870.827,00	967.121,00	1.104.762,60	1.280.149,98	1.260.435,33
Totale Giunta	4.921.448,18	2.725.996,09	3.999.915,96	4.323.050,66	3.065.157,91	2.830.611,97
Totale spesa personale a tempo determinato	6.786.755,95	5.247.718,20	6.408.429,84	6.655.413,49	5.363.354,78	5.237.343,75
Giunta - co.co.co.	5.974.279,00	966.370,00	162.294,00	113.846,00	405.437,13	0
Consiglio - co.co.co.	0	0	0	0	0	0
Totale spesa personale a tempo determinato e co.co.co.	12.761.034,95	6.214.088,20	6.570.723,84	6.769.259,49	5.768.791,91	5.237.343,75

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio e dalla Giunta regionale

Come si rileva dalla tabella sopra riportata nella spesa del personale flessibile soggetta a limite è stata inserita sia quella per le assunzioni di personale sostenuta dai gruppi consiliari che quella relativa ai dirigenti a tempo determinato.

Al riguardo, già con nota prot. 2582 del 25 febbraio 2020 l'Amministrazione del Consiglio regionale, in risposta ai rilievi sollevati da questa Sezione regionale di controllo sui rendiconti degli anni 2016, 2017 e 2018, aveva avanzato delle controdeduzioni sull'inclusione di dette spese ai fini del calcolo imposto dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, in applicazione dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2013.

Le stesse sono state ribadite con nota prot. n. 6367 del 19/08/2021 con la quale si afferma *"...che l'unica componente di spesa del personale soggetta al limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 è quella sostenuta per le assunzioni alle segreterie politiche in quanto le altre voci sono da considerarsi escluse da tale tetto di spesa. La spesa per i gruppi consiliari è, infatti, esclusa ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge regionale 40/2010, mentre quella relativa all'assunzione dei dirigenti a tempo determinato, essendo avvenuta ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 77/1999 e quindi rientrante nei limiti del 10% della dotazione organica dirigenziale, è espressamente esclusa dal comma in parola (comma così come novellato dall'art. 16, comma 1 quater del d.l. n. 113/2016 che ha previsto che le assunzioni volte alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi o uffici di qualifica dirigenziale a tempo determinato istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica non rientrano nei limiti della spesa del personale assunto con forme flessibili)."*

L'art. 40 della legge regionale n. 40 del 10 agosto 2010, modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 42 del 20 novembre 2013, ha riprodotto la deroga prevista dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 il cui testo originario era così formulato: *"Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 "Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale" e al titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n.18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti"*.

Questa norma era stata impugnata dal Consiglio dei ministri con delibera del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 289 del 2013 secondo la quale *"...la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può*

autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica". Alla luce dei principi ricavabili da tale sentenza, la spesa per il personale dei gruppi doveva essere inclusa nel novero della spesa del personale a tempo determinato.

La Corte costituzionale, peraltro, in precedenza (ved. sentenza n. 173 del 2012, punto n. 11 del considerato in diritto), aveva respinto i ricorsi proposti da regioni a statuto ordinario in merito alla legittimità costituzionale di tale limite di spesa.

Il Giudice delle leggi ha, infatti, osservato che *"la norma oggetto della presente questione è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa, infatti, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. L'art. 9, c. 28, censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009".*

Rispetto ai precedenti giudizi di parifica detto tetto risulta modificato a seguito dell'inclusione delle spese relative ai dirigenti a tempo determinato ex art. 19, comma 6 del d. Lgs. 165/2001 precedentemente non contemplate, comunicate dal Consiglio con nota prot. n. 6367 del 19 agosto 2021 e dalla Giunta con nota acquisita al protocollo della Sezione all'identificativo n. 4711 del 18 agosto 2021.

La paventata possibilità di escludere dette spese a seguito della novella apportata all'art. 9, c. 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 dall'art. 16, comma 1-quater del d.l. n. 113/2016 non è contemplata dalla normativa in parola.

Infatti, l'art. 16, comma 1-quater del d.l. n. 113/2016 recita: "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Dunque, nessuna esclusione è

prevista per i dirigenti a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. Lgs. 165/2001.

La stessa Procura Regionale, nella *“Requisitoria del Procuratore al giudizio di parificazione al rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019”* aveva avvalorato gli assunti sopra riportati.

In relazione ai Gruppi consiliari, non risultando manifestamente infondati e rilevanti, nei giudizi di parifica relativi ai rendiconti della Regione Abruzzo degli anni 2016, 2017 e 2018, i potenziali profili di incostituzionalità dell'art. 40 della succitata legge regionale n. 40 del 2010, questa Sezione ha disposto la sospensione dei predetti giudizi sul capitolo di spesa 11102 denominato *“Funzionamento del consiglio regionale”*, per la parte in cui trasferisce fondi destinati alle spese di personale dei gruppi consiliari e con separate ordinanze ha sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 40 l.r. n. 40 del 2010.

All'esito di tale giudizio sarà svolto apposito approfondimento da parte della Sezione unitamente a quanto riferito dal Consiglio regionale con nota prot. n. 4152 e 6367 del 2021 a riguardo degli emolumenti corrisposti.

Si rileva comunque, dalla tabella n. 10 sopra riportata, che per l'annualità 2020, includendo anche la spesa per il personale dei Gruppi consiliari e del personale dirigenziale a tempo determinato assunto in base al citato d. Lgs. 165/2001, il limite di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rappresentato nel caso di specie dalla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, risulta rispettato.

La Procura regionale per l'Abruzzo, nelle considerazioni propedeutiche al giudizio di parificazione, osserva che *“...dalla scomposizione dei dati emerge, tuttavia, che il Consiglio ha superato il proprio limite di spesa”*.

6 I LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE.

La disciplina di contenimento trova fonte nell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, il quale dispone che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Nella riformulazione di quest'ultima disposizione, sostanzialmente reiterativa dell'art. 1, c. 236, l. n. 208 del 2015 non è stata riportata la regola che imponeva l'automatica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

L'art. 1, c. 236, l. n. 208 del 2015, prevedeva che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

A tal fine va considerato tutto il trattamento accessorio, anche quello non derivante dai fondi per la contrattazione integrativa previsti dai CCNL di comparto. In merito alle modalità di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, dal 2018, per il personale del comparto è intervenuto il CCNL Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, il quale all'art. 67, disciplina la modalità di costituzione.

Va rilevato, altresì, che a decorrere dall'anno 2018 le risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, comprese le alte professionalità, vengono decurtate dal fondo e vengono corrisposte a carico dei bilanci dell'ente (art. 67, c. 1, CCNL 2016-2018).

Per il personale dirigenziale rimane applicabile il CCNL 3 agosto 2010 (parte economica 2008-2009) e 22 febbraio 2010 (parte normativa 2006-2009).

Come segnalato dalla Sezione autonomie di questa Corte dei conti con la relazione 2019 sulla spesa per il personale degli enti territoriali (deliberazione n. 21/SEZAUT/2019/FRG),

l'attenzione al tema della contrattazione integrativa e ai limiti alla costituzione dei relativi fondi è evidente anche dal coinvolgimento dell'Organo di revisione contabile che, a norma dell'art. 40, c. 3-*sexies*, d.lgs. n. 165 del 2001, certifica la relazione tecnico-finanziaria prodotta da ciascuna pubblica amministrazione a corredo di ogni contratto integrativo *“utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica”*.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), sottolinea che *“Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-*sexies*, del d.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce”*.

La delicatezza dei compiti affidati all'Organo di revisione rileva anche per i profili correlati al rispetto del principio di invarianza di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75 del 2017 - limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio - nonché ai fini delle verifiche sull'applicazione, in sede decentrata, dei parametri di selettività e di premialità, con particolare riferimento alle progressioni economiche (art. 40-*bis*, c. 3, d.lgs. n. 165 del 2001). Tutti i contratti integrativi dell'anno in esame, unitamente alle relazioni illustrative e alle relazioni tecnico finanziarie, sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 21, c. 2, sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione *“Amministrazione trasparente-contrattazione integrativa”* e sono consultabili sul sito web dell'ARAN.

Va anche soggiunto che l'art.33 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il decreto del Ministro della funzione pubblica del 3 settembre 2019, finalizzato ad attuare le disposizioni di cui al citato art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34/2019, ha previsto che lo stesso si applica alle regioni a statuto ordinario a decorre dal 1° gennaio 2020. Ha precisato altresì che *“...il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in*

particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”

6.1 Contratti integrativi del personale del comparto del Consiglio regionale.

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Consiglio regionale è stata sottoscritta il 9 settembre 2020 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali ed è stata sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla verifica del collegio dei revisori che, con verbale del 20 settembre 2010, “...esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo del salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2020.” La stipula del contratto definitivo è avvenuta in data 12 ottobre 2020.

Con nota prot. n. 6421 del 24 agosto 2021 il Consiglio Regionale ha quantificato, come riportato nelle tabelle seguenti, le risorse decentrate dell'anno 2020 sulla base di quanto disciplinato dall'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018 procedendo ad una decurtazione di € 26.991,50 in ossequio al vincolo imposto dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75 del 2017.

Tabella 17: Trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE	2020	DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		Risorse non disponibili per la contrattazione annuale	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (ART.67 COMMA 1, LETT B CCNL 21.05.2018) (A+B+C+D+E+F+G+I-L)	693.748,68	INDENNITA' DI COMPARTO	49.879,25
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	83.065,21
DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015 (ARTICOLO 1, C.456 , L. 147/2013)	18.671,67	TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE ANNUALE	232.944,46
TOTALE RISORSE FISSE	675.077,01		
Risorse variabili		Risorse vincolate	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 93 DEL D.LGS 163/2006		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 93 DEL D.LGS 163/2006	
SPONSORIZZAZIONI (ART 67 C.3 LETT H EX CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.d come sostituita dal CCNL 5/10/01 art.4, C 4)			
RISPARMI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (ART 67 C.3 LETT B) EX ART 16 DL 98/2011)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART 67 C.3 LETT C))			
RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART 67 C.3 LETT E))	55.758,01	Risorse disponibili per la contrattazione annuale	
ART 67 C.4 CCNL 21.05.2018: In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza). N.B. VALORE STORICO DALLO STRALCIO	28.962,90	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART.68, C.2 LETT A CCNL 21.05.2018)	269.534,45
		PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART.68, C.2 LETT B CCNL 21.05.2018)	115.514,76
		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO/DISAGIO (ART.68, C.2 LETT C CCNL 21.05.2018)	3.500,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' (ART.68, C.2 LETT D CCNL 21.05.2018)	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART 31 CCNL 22.01.2004)	3.687,25	COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART.68, C.2 LETT E CCNL 21.05.2018)	75.000,00
		PROGRESSIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA ANNO RIFERIMENTO (ART.68, C.2 LETT J CCNL 21.05.2018)	40.000,00
DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE per superamento tetto	26.991,50	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER CONTRATTAZIONE ANNUALE	503.549,21
TOTALE RISORSE VARIABILI	61.416,66		
TOTALE	736.493,67	TOTALE	736.493,67

Fonte: nota Consiglio prot. n. 6421 del 24 agosto 2021

La tabella successiva reca un confronto tra l'anno 2016 e l'anno 2020 rappresentando il calcolo della necessaria decurtazione ai fini del rispetto dell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Tabella 18: Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale

RISORSE DECENTRATE APPLICAZIONE CRITERI PER LA RIDUZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS N.75/2017		
DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2020
RISORSE DECENTRATE STABILI	960.798,62	999.776,10
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	330.734,39	324.699,09
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	83.727,08	88.408,16
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ex ART.113 D.LGS. 50/2016)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ex ART.93 D.LGS. 163/2006)	32.051,17	
TOTALE	745.842,48	763.485,17
IMPORTI DA NON CONSIDERARE AI FINI DEL TETTO		
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	195,42	3.687,25
MANCATA COPERTURA P.O.	-	-
DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (ART 67 C.2 LETT B CCNL 21.05.2018)		9.725,73
Importo pari ad € 83,20 per le unità destinatarie del personale del CCNL FL in servizio alla		9.484,80
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ex ART.93 D.LGS. 163/2006)	32.051,17	
TETTO EFFETTIVO	713.595,89	740.587,39
RIDUZIONE ART.1 c. 236 L.208/2015 (TETTO)	-	-
RIDUZIONE ART.23 D.LGS 75/2017 (TETTO)		26.991,50
IMPORTO AL NETTO DELLE RIDUZIONI PER SUPERAMENTO TETTO	713.595,89	713.595,89

Fonte: nota Consiglio prot. n. 6421 del 24 agosto 2021

6.2 Contratti integrativi dell'area della dirigenza del Consiglio Regionale.

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo dell'area dirigenza del Consiglio regionale è stata sottoscritta il 6 agosto 2020 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali ed è stata sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla verifica del collegio dei revisori che, con verbale del 2 settembre 2020, ha certificato " *...la compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2020 del personale dirigente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con i vincoli di bilancio e quelle derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.*" Il contratto definitivo è stato sottoscritto il 9 settembre 2020.

Sempre con nota prot. n. 6421 del 24 agosto 2021 l'organo assembleare ha quantificato, come sotto riportato, le risorse decentrate dell'anno 2020 sulla base di quanto disciplinato dalle norme vigenti con una decurtazione di € 3.202,39 in ossequio al vincolo imposto dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75 del 2017. Le tabelle sotto riportate danno contezza delle risorse in tal senso impegnate.

Tabella 19: Trattamento accessorio del personale dirigente del Consiglio regionale

DIRIGENZA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2020			
		Destinazione del Fondo	
DESCRIZIONE	IMPORTI	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO		Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato	
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.a)	405.346,32	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	429.716,00
INCREMENTI CCNL 98-01 (art.26,c.1 lett.d)	10.034,82	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	83.703,59
INCREMENTI CCNL 02-05 (art.23 cc. 1,3)	22.024,01		
INCREMENTI CCNL 04-05 (art.4 cc. 1,4)	22.382,20		
INCREMENTI CCNL 06-09 (art.16 cc. 1,4)	24.009,60		
INCREMENTI CCNL 08-09 (art.5 cc. 1,4)	14.065,85		
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (art. 26 c. 1 lett. f) CCNL 98-01)			
RIA E MAT.EC.PERS.CESSATO (art.26 c.1 lett g) CCNL 98-01)	60.557,08		
INCR. DOT. ORG/RIORG. STABILE SERV. (art.26 c.3 - P.Fissa CCNL 98-01)	91.700,00		
RID. STABILE ORG. DIRIG. (art.26 c. 5 CCNL 98-01)	13.799,45		
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	24.015,25		
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (art.1 c. 3 lett e) CCNL 00-01)	-50.354,55		
DECURTAZIONE FONDO (art.1 c.456 L.147/2013)	-135.230,68		
DECURTAZIONE FONDO PARTE STABILE LIMITE 2016 (art.23, c.2, D.75/2017)			
ALTRE DECURTAZIONI FONDO PARTE FISSA			
Totale Risorse Fisse	502.349,36		
<i>Risorse Variabili</i>			
INTEGRAZIONE 1,2% (art.26 c.2 CCNL 98-01)	9.651,38		
RIORGANIZZAZIONE (art. 26 c.3 - Parte Variabile CCNL 98-01)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.20 c.2 CCNL 06-09)			
ALTRE RISORSE VARIABILI			
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	4.721,24		
DECURTAZIONE FONDO PARTE VARIABILE LIMITE 2016 (art.23, c.2, D.75/2017)	-3.302,39		
ALTRE DECURTAZIONI FONDO PARTE VARIABILE			
Totale Risorse Variabili	11.070,23		
TOTALE	513.419,59	TOTALE	513.419,59

Fonte: nota Consiglio prot. n. 6421 del 24 agosto 2021

La tabella successiva reca un confronto tra l'anno 2016 e l'anno 2020 rappresentando il calcolo della decurtazione dovuta ai fini del rispetto dell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Tabella 20: Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale dirigenziale del Consiglio regionale

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2020
RISORSE FISSE	499.046,97	502.349,36
RISORSE VARIABILI	17.398,61	14.372,62
TOTALE	516.445,58	516.721,98
IMPORTI DA NON CONSIDERARE AI FINI DEL TETTO		
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	7.747,23	4.721,24
TETTO EFFETTIVO	508.698,35	512.000,74
RIDUZIONE ART.23 D.LGS 75/2017 (TETTO)		3.302,39
IMPORTO AL NETTO DELLE RIDUZIONI PER SUPERAMENTO TETTO	508.698,35	508.698,35

Fonte: nota Consiglio prot. n. 6421 del 24 agosto 2021

6.3 Contratti integrativi personale comparto della Giunta regionale.

Con nota prot. 354045/21/DPB del 2 settembre 2021, la Giunta regionale ha dato comunicazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale nell'anno 2016 nonché delle risorse disponibili nell'esercizio 2020 ammontanti rispettivamente ad € 15.555.323,81 e ad € 13.580.934,23. La riduzione apportata, al fine del rispetto delle soglie di legge è pertanto di € 1.025.610,42. Nella medesima nota viene data altresì menzione delle voci in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 per complessivi € 2.879.702,73 che risultano ripartiti come di seguito specificato.

Tabella 21: Trattamento accessorio del personale comparto del Giunta regionale

DESCRIZIONE	ANNO 2020
Art. 11 comma 1 Lett. a) D. L. 135/2018 (aumenti contrattuali CCNL 2016/2018)	112.403
Art. 11 comma 1 Lett. a) D. L. 135/2018 (aumenti contrattuali CCNL 2016/2018)	108.767
Incremento dotazione organica trasferimento funzioni Provincie	2.285.024
Art. 11 comma 2 D. L. 135/2018 (stabilizzazione del personale)	233.036
Incentivi tecnici	20.292
Economie fondo anno precedente	120.179
TOTALE	2.879.702,73

Fonte: nota Giunta prot. 354045/21/DPB del 2 settembre 2021

L'ammontare complessivo del fondo per il personale non dirigenziale, come peraltro confermato dal verbale contratto decentrato allegato alla delibera di Giunta regionale n. 750 del 24 novembre 2020" *Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale del comparto. Utilizzo Fondo risorse decentrate anno 2020 – Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, ai sensi dell'art. 8, comma 6, C.C.N.L. comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Integrazione D.G. R. n. 703 del 17/11/2020"*, risulta corrispondente ad € 15.435.025,00.

Secondo quanto riportato nella nota in argomento, la parte variabile del fondo non ha subito incrementi in relazione all'applicazione dell'art. 23, comma 4 del d.lgs 75/2017. Si specifica altresì che in riferimento all'applicazione dell'art. 33 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019 e del relativo decreto attuativo emanato dal Ministro della funzione pubblica il 3 settembre 2019, "*...essendo nel 2020 un numero di persone in servizio inferiore a quello del 31 dicembre 2018... è fatto salvo il limite iniziale 2016"*.

6.4 Contratti integrativi dell'area della dirigenza della Giunta regionale.

Con nota prot. 354045/21/DPB del 2 settembre 2021 la giunta regionale ha dato comunicazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dirigenziale nell'anno 2016 nonché delle risorse disponibili nell'esercizio 2020 entrambe pari ad € 4.302.459,00, ragion per cui non è stata necessaria alcuna riduzione al fine di garantire il rispetto delle soglie di legge. Nella medesima nota viene data altresì menzione dell'ammontare complessivo pari a € 251.966,00 delle voci in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017. Detto valore è confermato dalla "*Relazione illustrativa al contratto integrativo economico per la dirigenza – anno 2020"* specificando che lo stesso "*... è relativo a n.6 posizioni dirigenziali transitate in Regione a seguito del trasferimento delle funzioni in attuazione della L.R. 32/2015 e della L.205/2017"*.

6.5 Limiti al trattamento economico individuale.

L'art. 13, c. 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rideterminato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente,

l'importo massimo degli emolumenti e delle retribuzioni percepite nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni. Ai sensi del successivo c. 3 dell'art. 1 cit., le Regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo entro il termine di sei mesi. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'art. 2, c. 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. Con riferimento al limite in discorso la Regione Abruzzo¹⁷ ha riferito che per tutto il personale dirigente non sono previsti trattamenti economici superiori all'importo di euro 240.000 annui lordi stabilito dall'art. 13 cit.

¹⁷ Nota Giunta regionale prot. n. RA/221377/21/DPB del 25.05.2021 acquisita al protocollo n. 4027 del 14.11.20169, nota Consiglio regionale prot. n. 4152 del 19.05.2021.

7 GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

L'art. 7, comma 6 e 6-bis del D. Lgs 165 del 2001 riveste un ruolo preminente in tema di affidamento degli incarichi professionali, tipizzandone i presupposti di legittimità, mediante una disciplina i cui principi non sono derogabili in sede di regolamentazione da parte degli enti locali.

Risulta pertanto marginale quanto disposto dall'art. 110, comma 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

L'art. 7 del d. lgs 165 del 2001 è stato modificato dall'art. 5 del d. lgs 25 maggio 2017, n. 75, che ha introdotto, tra l'altro, una puntuale disciplina in tema di limitazione dei contratti di collaborazione con il comma 5 bis. L'articolo in parola prevede:

“1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti

in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. (1)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione

*di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-
quater.*

*6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

*6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*

*6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei
nuclei di valutazione, nonché' degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.*

*6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca
dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218”.*

Il decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, ha successivamente previsto che, a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art.1, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per quanto rileva ai nostri fini i limiti di spesa definiti dalla sopracitata normativa non si applicano agli incarichi di studio e consulenza (comma 7). Pertanto l'esame della documentazione, in relazione agli incarichi, trasmessa dalla regione Abruzzo non è stata oggetto di verifica in relazione ai limiti di spesa. Sembra tuttavia necessario evidenziare alcuni aspetti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni normative di settore anche con riferimento ad una più puntuale programmazione a lungo termine del fabbisogno di personale.

A tal riguardo rileva la distinzione tra gli incarichi professionali esterni previsti dalla disciplina sopra riportata e gli appalti di servizi. In particolare, permane un ambito discrezionale in capo alla regione in relazione alla individuazione della corretta disciplina secondo le necessità dell'Ente che deve stabilire quando debba applicarsi l'art. 6 del Testo Unico del Pubblico Impiego e quando debba applicarsi la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici. Il primo è assimilabile al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli

articoli 2222 e seguenti del codice civile che è considerato una *species* del *genus* contratto di lavoro. L'elemento distintivo ai fini della corretta individuazione normativa tra appalto di servizi e contratto di consulenza si individua con la presenza o meno, in capo all'affidatario di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto.

La distinzione è fondamentale in quanto l'applicazione della disciplina del codice dei contratti consente alla regione di superare le restrittive disposizioni dettate dall'art. 7, comma 6 e 6 bis in merito, ad esempio, alla necessità di affidare l'incarico a seguito di una procedura comparativa a prescindere dall'importo dell'incarico. In tal senso la circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica enuncia: "i principi di derivazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto soglia, l'attivazione delle procedure di trasparenza e comparazione che possono trovare concreta attuazione secondo le previsioni dettate dall'art.7, comma 6, del d.lgs.165/2001 e delle altre disposizioni interne".

Gli enti pubblici devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale, potendo ricorrere a soggetti esterni solo al fine di soddisfare esigenze straordinarie puntualmente tradotte nell'individuazione di obiettivi specifici e peculiari. L'incarico a professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione si pone come eccezione in presenza di speciali condizioni.

Ai fini della legittimità del ricorso a collaborazioni esterne la disciplina prevede quindi la coerenza tra le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e l'oggetto della collaborazione nonché con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa. Preliminarmente a ciò è previsto l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne.

La prestazione esterna deve in ogni caso soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali e deve assumere carattere di temporaneità. Si esclude espressamente la possibilità di proroga e di rinnovo salvo che per esigenze di completamento dei progetti non imputabili al collaboratore.

L'importo del compenso, la durata e l'oggetto dell'incarico devono essere preliminarmente determinati.

La Regione pertanto è tenuta ad attuare procedure comparative, adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione, conferiti sulla base di criteri preventivamente individuati.

Tale principio "...può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

a) procedura comparativa andata deserta;

b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC). Non può ritenersi legittima, quindi, la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa al di sotto di una soglia individuata in valore monetario (o di un numero massimo di ore della prestazione richiesta al collaboratore), poiché "la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri", in particolare agli affidamenti in economia (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09; Sez. contr. Prov. Trento, n. 2/10 e n. 8/10)". (cfr. deliberazione Corte conti Piemonte n.421-2013).

Al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno, non è consentito limitarsi ad una mera enunciazione formale circa l'impossibilità di utilizzo delle risorse in servizio, ma si è tenuti a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con l'indicazione di atti e determinazioni opportune, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente presso la regione, ciò al fine di non incorrere in violazioni delle disposizioni in materia di accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

Non integra i presupposti dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno. L'incarico deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti anche se rese urgenti da assenze, errate o tardive programmazioni dei fabbisogni di personale.

In relazione all'oggetto dell'incarico, lo stesso dovrà altresì consistere in un'attività specifica e non potrà essere di carattere generale ed astratto.

Dall'esame degli elenchi relativi agli incarichi in essere al 2020 trasmesso con nota di protocollo RA/0258029/21DPB del 21/06/2021 si evidenziano numerosi affidamenti diretti giustificati da carenza di personale sia tecnico che amministrativo, talvolta con durata che si protrae negli anni o con l'assenza di un termine in quanto si fa riferimento alla durata del lavoro o della prestazione oggetto dell'incarico.

Come sopraenunciato, nella determinazione dei presupposti per procedere al conferimento dell'incarico la valutazione che la Regione deve effettuare in concreto circa l'assenza della professionalità interna deve essere valutata anche ai fini di una corretta programmazione di fabbisogno di personale al fine di evitare che il ripetuto conferimento di incarichi esterni si trasformi in uno strumento per colmare lacune ordinarie della programmazione regionale.

8 I CONTROLLI INTERNI.

8.1 La relazione annuale del Presidente della Regione.

L'art. 1, c. 6, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dall'art. 33, c. 2, lett. a), del d. l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, prevede che il Presidente della Regione trasmetta ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

Con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020 precisando che, *“...detta relazione diventa un importante ausilio informativo per verificare l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e il rispetto del principio di buona amministrazione nel governo dei territori, mettendo in luce la capacità dell'esecutivo di realizzare gli obiettivi programmati. La verifica dell'effettiva concretizzazione dei programmi è resa possibile dalla presenza del ricordato ciclo virtuoso e integrato dei controlli, quale sistema di verifiche in grado di monitorare le attività, di supportare le scelte, nonché di fornire, in tempo utile, le informazioni necessarie per l'eventuale correzione di rotta dell'azione amministrativa”*.

Le linee guida definite dalla Sezione delle autonomie, indicando uniformi modalità di comunicazione annuale delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali e agli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi più rilevanti, rappresentano lo strumento necessario non solo per stabilire il grado di raggiungimento dei risultati attesi e di effettività dell'azione amministrativa in ciascuna Regione e Provincia autonoma ma, anche, per comparare le diverse situazioni territoriali.

Secondo gli indirizzi forniti, i controlli previsti per l'anno 2020 si concretizzano in uno schema avente forma di questionario, contenente domande sintetiche, con risposte di tipo chiuso, cui si accompagna la possibilità di fornire ulteriori elementi, nelle risposte di tipo “aperto” e di rendere ogni chiarimento necessario in ordine ai profili di maggior interesse o criticità.

Sono previste cinque diverse sezioni:

- la prima sezione *“Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni”* contiene una ricognizione dei profili caratteristici delle principali tipologie di controllo come quello sulla regolarità amministrativa e contabile, strategico, di gestione, sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione e sull’impatto della regolamentazione. Anche il controllo sulla qualità dei servizi erogati rappresenta un ineludibile esame con riguardo ai diritti da garantire ai cittadini-utenti, in quanto capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell’utenza e, quindi, di fornire all’Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito;
- la seconda sezione *“Il sistema dei controlli interni”* considera puntualmente le modalità operative dei controlli sulla regolarità amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltretutto sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale. Non trascura la rilevanza di eventuali misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione in presenza di irregolarità amministrativo-contabili o di criticità emerse a livello di controllo strategico, nonché sulle funzioni di vigilanza esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di conto.
- la terza sezione *“Controllo sugli organismi partecipati”* è dedicata al monitoraggio dell’effettività dei poteri di socio, in termini di predisposizione di una struttura ad hoc (con reports periodici provenienti dagli organismi partecipati e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con la Regione), nonché di definizione dei poteri di controllo nelle diverse situazioni (società in house, a controllo pubblico o meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- la quarta sezione *“Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale”* è dedicata, infine, alle criticità presenti nell’assetto organizzativo dei controlli del Servizio sanitario regionale, unitamente alle misure correttive adottate. Nella sezione in questione, è presente un significativo quesito in ordine all’adozione, da parte della Regione, di un piano di indicatori che misuri l’efficacia dei servizi sanitari erogati sulle condizioni di salute dei cittadini;

- la quinta sezione “Appendice legata all’emergenza sanitaria Covid” introduce numerosi nuovi quesiti volti a verificare l’adeguamento del sistema dei controlli interni alla situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19;

- la sesta sezione “Appendice sul lavoro agile”, approfondisce l’impatto di tale modalità della prestazione lavorativa sulla continuità e qualità dei servizi resi dall’Ente, evidenziando le eventuali difficoltà organizzative e l’adeguatezza delle misure di valutazione delle performance.

La specifica funzione della relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni è stata, come noto, chiarita dalla Consulta che, con la sentenza n. 39 depositata in data 6 marzo 2014, ha ribadito che essa costituisce un istituto funzionale a garantire quel raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell’Unione europea (*ex plurimis*, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995).

La relazione del Presidente della Regione Abruzzo, per l’esercizio 2020, non è pervenuta alla Sezione nei tempi utili al Giudizio di parificazione.

Si ricorda tuttavia che le linee guida allegate alla deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021, prevede che la relazione “...dovrà essere inviata entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

Nello specifico, questa sezione di controllo non ha fissato un termine perentorio per la trasmissione dell’atto in questione. Tantomeno risulta trascorso il termine di sessanta giorni sopra menzionato.

Pertanto, la Sezione si riserva di effettuare le opportune valutazioni con apposita deliberazione a seguito della trasmissione della relazione del Presidente della Regione.

8.2 I controlli interni della Regione Abruzzo.

La presente analisi si sofferma, in particolare, sui controlli svolti nell’ambito dell’Amministrazione regionale (Giunta e Consiglio).

Il sistema dei controlli interni della Regione Abruzzo trova la sua fonte normativa nell’art. 66 del vigente Statuto e nel titolo V della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 in più parti modificata dalla legge regionale 26 agosto 2014, n. 35.

Va osservato che la disciplina sui controlli interni si declina in un contesto normativo alquanto frammentato.

Infatti, l'art. 66 dello Statuto vigente prevede:

1. la Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
2. il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

Pertanto, il Titolo V della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, denominato sistema dei controlli interni, prevede all'art. 28 il controllo contabile ed ispettivo, all'art. 29 il controllo di gestione e al 29-bis la tutela della salute e sicurezza sul lavoro¹⁸.

¹⁸ TITOLO V Sistema del controllo interno

Art. 28 Controllo contabile ed ispettivo.

1. I dirigenti di ciascuna Direzione o Dipartimento assicurano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ()

2. La Direzione del Consiglio regionale preposta alla gestione delle risorse finanziarie è deputata, fra l'altro, ad effettuare verifiche e controlli, nonché ispezioni finanziarie.

3. La struttura organizzativa competente per il "Controllo ispettivo-contabile", è deputata a ():

a) effettuare verifiche e controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali presso le proprie strutture organizzative e presso gli Enti, le Aziende, le Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione;

b) assicurare alle competenti strutture regionali la collaborazione necessaria per i controlli e le verifiche di natura finanziario - contabile dei bilanci preventivi e dei rendiconti presentati all'Amministrazione regionale dalle Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;

c) controllare e certificare tutte le attività cofinanziate con le risorse dell'Unione Europea con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento (CE) no 2064/97 e delle eventuali modifiche direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano;

d) svolgere il controllo ispettivo finanziario sulle strutture della Giunta regionale.

4. Per l'espletamento delle proprie attività le Direzioni o i Dipartimenti di cui al primo comma hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere verbalmente o per iscritto informazioni alle strutture regionali. ()

5. Le verifiche di regolarità contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica Amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.

Art. 29 Controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale ed orienta l'Organo di direzione politica.

2. La Direzione del Consiglio regionale preposta alle risorse finanziarie è deputata anche al controllo di gestione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con proprio atto di organizzazione, a definirne la composizione organizzativa e ad individuare il responsabile.

3. La Giunta regionale, con proprio atto organizzativo, regola l'attività del Controllo di gestione, istituito con l'articolo 14, comma 2, lettera d), in conformità ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Gli Organi di direzione politica, previo parere della Conferenza dei Direttori, su proposta dei Responsabili del controllo di gestione, adottano i parametri di riferimento del controllo in relazione a specifici indicatori di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. Per l'espletamento delle proprie attività il Responsabile del controllo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere verbalmente o per iscritto, informazioni alle strutture regionali.

6. I Responsabili comunicano, con periodicità semestrale, ai Direttori ed agli Organi di direzione politica i risultati dell'attività svolta.

Art. 29-bis Tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, la Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, coordinato col D.Lgs 19 marzo 1996, n. 242 e, per l'organizzazione della propria azione amministrativa, fa altresì propria la Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE.

La legge regionale 25 marzo 2002, n. 3¹⁹ sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo, delinea le finalità e la tipologia dei controlli interni suddivisi in controllo di regolarità amministrativo contabile, controllo di gestione, valutazione della Dirigenza e valutazione e controllo strategico.

In materia di controlli interni assume rilievo la legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, che disciplina la misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali.

2. [L'attuazione delle norme di cui al comma 1, è di competenza della Struttura Speciale di Supporto, "Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro".] ()

3. Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa competente per la "Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro" e' individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994. ()

4. Per far fronte rispettivamente agli oneri per la prevenzione dei rischi e la tutela igienico sanitaria e per l'attuazione del Programma Annuale degli interventi di adeguamento delle sedi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 626/1994, il Dirigente di cui al comma 3 cura la gestione dello stanziamento del Capitolo 11205 e, per l'anno 2002, della somma di Euro 4.320.000 dello stanziamento iscritto nel Capitolo 12101 ()

Art. 30 Nucleo di valutazione e verifica dei risultati.

()

[1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini della attribuzione degli incarichi, dello sviluppo professionale e della retribuzione di risultato.

2. La valutazione delle prestazioni è effettuata dai Nuclei di valutazione del Consiglio e della Giunta regionale. I Nuclei di valutazione verificano, anche avvalendosi delle risultanze dell'attività del controllo di gestione, la realizzazione degli obiettivi, corretta ed economica gestione delle risorse regionali, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I Nuclei possono svolgere accertamenti presso le strutture regionali, hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni. I Nuclei supportano l'attività dei dirigenti per la valutazione dei responsabili degli Uffici.

3. Ogni Nucleo è composto da n. 3 esperti, esterni all'Amministrazione regionale, particolarmente qualificati nelle tecniche di valutazione. Gli Organi di direzione politica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nominano ciascuno per la propria competenza, i componenti dei Nuclei di valutazione, ne definiscono l'organizzazione, le modalità di funzionamento ed il trattamento economico.

4. I Nuclei di valutazione, nei successivi 30 giorni, sentita la Conferenza dei direttori regionali definiscono i parametri ed i criteri di valutazione, che sono approvati dagli Organi di direzione politica. ()

5. Il procedimento di valutazione implica la diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dei Nuclei e la partecipazione del valutato.

6. I Nuclei di valutazione, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al secondo comma, tengono conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse nelle strutture amministrative oggetto di verifica.

7. I Nuclei, sulla base delle risultanze di verifica, propongono l'adozione di eventuali interventi correttivi e forniscono elementi per l'adozione delle misure previste dall'articolo 27, nei confronti dei Dirigenti responsabili.

8. I Nuclei di valutazione riferiscono esclusivamente agli Organi di direzione politica della Regione.] (articolo abrogato dall'art. 13 comma 2 l.r. 8/4/2011 n.6)

¹⁹ Art. 43 Controlli interni

1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla L.R. n. 77/1999.

2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Art. 44 Modalità dei controlli interni.

1. Mediante atto amministrativo, di adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 43, comma 2, lettere c) e d).

Con decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg il Consiglio regionale ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni all’amministrazione del Consiglio regionale” secondo cui il sistema dei controlli interni si articola in:

- 1) controllo di regolarità amministrativa;
- 2) controllo contabile;
- 3) controllo di gestione;
- 4) controllo strategico.

L’articolo 7 del Regolamento, recante la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa, prevede che:”

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato su un campione di atti amministrativi, scelti secondo selezione casuale con eccezione dei provvedimenti impugnati davanti al giudice, per i quali è stata disposta la resistenza in giudizio.*
2. *Il controllo successivo è svolto con cadenza semestrale.*
3. *Entro gennaio di ciascun anno è definito un piano dei controlli nel quale si indicano ambito dei controlli e criteri e modalità di selezione degli atti. In assenza del piano e, comunque, fino alla sua definizione sarà garantita un'attività di controllo su dieci atti per semestre.*
4. *Nell'esercizio dell'attività di controllo successivo, è assicurato il contraddittorio con il responsabile del provvedimento, il quale dovrà fornire tutte le informazioni e la documentazione reputata utile all'istruttoria. È altresì assicurata l'applicazione dei principi sulla conservazione dell'atto secondo le disposizioni contenute agli artt. 21 octies, comma 2, e 21 nonies della legge n. 241/1990,*
5. *Quando dal controllo di un atto si riscontrano vizi di legittimità ne dà comunicazione al responsabile del provvedimento, indicando i vizi riscontrati per eventuali interventi in autotutela nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/90.*
6. *L'esercizio dell'attività di controllo è documentato da un rapporto semestrale trasmesso ai dirigenti i cui atti sono stati sottoposti a controllo, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, all'OIV e al Collegio dei revisori dei conti; il rapporto può contenere anche specifiche indicazioni per i dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate e allo stesso possono seguire circolari, se del caso interpretative, anche a garanzia di uniformità dell'attività degli uffici del Consiglio.*
7. *Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:*
 - a) *numero degli atti assunti nel periodo di riferimento distinti per tipologia;*
 - b) *numero degli atti che hanno costituito il campione e sua modalità di formazione;*
 - c) *eventuali atti controllati al di fuori del controllo periodico;*

- d) numero degli atti per i quali sono stati riscontrati vizi e loro riparto per categoria di vizi;
- e) esito dell'invito all'esercizio di autotutela".

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni: i direttori, i dirigenti, il Servizio preposto al controllo di gestione a cui, per l'espletamento delle loro funzioni di controllo, è garantita la necessaria autonomia. L'Ufficio di Presidenza, con atto di organizzazione, definisce i criteri e le modalità di attuazione del suddetto regolamento, provvedendo, altresì, all'individuazione delle strutture amministrative responsabili degli adempimenti ivi previsti entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

In attuazione di tale disposizione, l'Ufficio di Presidenza ha adottato la delibera n. 199 del 30 dicembre 2019, con cui ha approvato l'atto di organizzazione per le modalità attuative dei controlli interni al Consiglio regionale assegnando la funzione del controllo successivo di regolarità amministrativa in via generale al "Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi" e, per gli atti prodotti da questo, al "Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali Stampa e Comunicazione".

L'allegato "Atto di organizzazione per le modalità attuative dei controlli interni al Consiglio Regionale", con riferimento a ciascun atto o provvedimento oggetto di esame, prevede di verificare:

- "1. la conformità degli atti alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
- 2. l'assenza di vizi di invalidità;
- 3. l'adeguatezza della motivazione;
- 4. la qualità formale della redazione degli atti, anche in termini di chiarezza e comprensibilità per cittadini ed utenti."

Al periodo successivo statuisce altresì che:

"Il controllo è esercitato secondo predefinite tecniche di campionamento. Annualmente entro il mese di gennaio il Dirigente competente propone all'Ufficio di Presidenza il "Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa" che individua:

- le tipologie di atti o provvedimenti da sottoporre a controllo in corso d'anno;
- il periodo di adozione degli atti da sottoporre a controllo che non deve essere antecedente all'anno di adozione del piano;
- l'entità del campione che deve essere significativo e riguardare, proporzionalmente, tutte le strutture che adottino atti ascrivibili alla tipologia prescelta;
- le modalità operative di dettaglio per il corretto campionamento e per la procedura di controllo;
- la griglia di valutazione e la scheda di verifica"

Con successiva delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 2020 è stato approvato il Piano dei controlli per l'anno 2020 a tenore del quale il controllo è da effettuarsi, con cadenza trimestrale, con inizio dal mese di aprile 2020.

Nello specifico il Piano ha previsto le seguenti modalità attuative:

- il controllo in questione è riferito alle delibere amministrative del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza nonché alle determinazioni dei Direttori e dei Dirigenti del Consiglio;
- è effettuato con cadenza trimestrale con inizio dal mese di aprile (di conseguenza il controllo dell'ultimo trimestre dell'anno è effettuato entro il primo trimestre 2021);
- l'entità del campione è pari al 3% delle totalità degli atti sopra specificati. Qualora all'esito dell'applicazione di tale percentuale per uno degli organi indicati non risulti alcun atto si procederà al controllo di almeno un atto adottato nel periodo di riferimento;
- la selezione degli atti da controllare è effettuata mediante sorteggio utilizzando il sistema RANDOM.ORG e con il supporto del Servizio Informatica;
- il controllo è eseguito sulla base della griglia di valutazione (allegato A del Piano) i cui esiti sono riportati nella scheda di valutazione (allegato B del Piano);
- il controllo è effettuato tenendo conto anche delle regole e dei suggerimenti contenuti nella Guida alla redazione degli atti amministrativi a cura del gruppo di lavoro promosso dall'istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica dell'Accademia della Crusca;
- le eventuali violazioni delle misure di anticorruzione previste nel PTPCT sono tempestivamente segnalate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Regionale.

Per quanto concerne la Giunta regionale, una disciplina più dettagliata si rinviene nelle delibere n. 266 del 2 maggio 2015 e n. 337, n. 338 e n. 347, tutte datate 5 maggio 2015.

Con la prima sono state approvate le linee guida per il controllo interno di regolarità amministrativo contabile da parte della struttura speciale di supporto "Controllo Ispettivo Contabile" sulle strutture della Giunta regionale, Enti, Aziende ed altri Organismi dipendenti dalla Regione.

A seguito della riforma della macrostruttura regionale, intervenuta con legge regionale n. 35 del 2014, è stata istituita la figura del Direttore Generale che, in particolare:

- collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale (funzione aggiunta con delibera di Giunta regionale 854/2019);
- cura l'attuazione conclusiva del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall'organo di direzione politica;
- formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;
- coordina l'attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;
- presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;
- cura il monitoraggio sull'attuazione dei programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;
- cura i rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica.

Rispetto alle delibere con le quali nel 2019 sono state introdotte modifiche all'assetto organizzativo della macrostruttura regionale evidenziate nella relazione allegata al giudizio di parificazione relativa all'esercizio 2019, nel 2020 sono state introdotte solo alcune modifiche in relazione al "Servizio autonomo Controlli ed Anticorruzione" con la DGR n. 153 dell'11/03/2020 e al "Servizio autonomo Audit" con la DGR n. 155 del 11/03/2020.

Al Servizio Autonomo Controlli ed Anticorruzione sono attribuite le sottoelencate funzioni:

- Controlli successivi di regolarità amministrativa secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;
- Controllo di conformità del criterio relativo al principio generale della trasparenza amministrativa, con particolare riferimento all'adeguatezza della motivazione;
- Controllo di conformità del criterio relativo al principio generale della correttezza amministrativa, con particolare riferimento al rispetto del principio di buona fede;
- Controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine ai procedimenti di spesa;

- Controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine alle procedure di gara, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione ed al divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- Controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine alla concessione di contributi e relativa rendicontazione;
- Controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine a convenzioni, contratti di lavoro ed altri atti analoghi;
- Controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine ai bandi/avvisi pubblici di procedure selettive/concorsuali per il reclutamento di personale;
- Controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine al rispetto dei tempi del procedimento;
- Programmazione e attività connesse alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- Tutela della privacy, sicurezza dei dati, GDPR.

All'interno della Direzione Generale sono stati individuati, tra gli altri, i seguenti servizi coinvolti nel sistema dei controlli interni:

- il "Servizio Programmazione e Controllo Strategico" con competenze in materia di controllo strategico e supporto OIV nella valutazione del personale con incarico dirigenziale;
- il "Servizio Legislativo e normativa europea" con competenze in materia di controllo sulla qualità della legislazione, controllo sull'impatto della regolazione e controllo sulla qualità dei servizi.

Nell'ambito del Dipartimento Risorse sono state attribuite competenze in materia di controlli interni ai seguenti servizi:

- "Servizio Controllo di Gestione" con competenze in materia di controllo di gestione e controllo ispettivo contabile;
- "Servizio Bilancio – Ragioneria" con competenze in materia di controllo di regolarità contabile.

Le altre tipologie di controllo relative all'impiego di fondi comunitari e statali sono realizzate dalle rispettive Autorità competenti, collocate all'interno della nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente, come segue:

- Autorità di Audit individuata nel “Servizio Autonomo Audit” posto in posizione autonoma e indipendente dai Dipartimenti regionali;
- Autorità di Gestione Unica FESR – FSE individuata nel Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR – FSE” collocato nel Dipartimento Presidenza;
- Autorità di Certificazione individuata nel “Servizio Autorità di Certificazione” collocato nel Dipartimento Presidenza;
- Autorità di Gestione del PSR individuata nel Dipartimento agricoltura.

Con la scelta organizzativa adottata dall’organo di indirizzo politico le funzioni riconducibili ai controlli interni sono state quindi ripartite tra la Direzione Generale – Servizio Programmazione e Controllo Strategico cui sono state affidate le funzioni inerenti il controllo strategico (D.G.R. n. 144/2020), il Dipartimento Risorse - Servizio Controllo di gestione cui sono state affidate le competenze in materia di controllo di gestione e controllo ispettivo contabile (D.G.R. n. 146 /2020), il Servizio Autonomo Audit cui sono state affidate le competenze in materia di controlli sui fondi europei (D.G.R. n. 155/2020 sopra citato) ed il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione (D.G.R. n. 153/2020 sopra citato) cui sono state affidate le competenze in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa.

In tema di controlli interni è stato ancora segnalato che con delibera di Giunta regionale n. 319 del 10.06.2019 è stata modificata la delibera n. 553 dell’1.08.2018 di approvazione degli “Indirizzi alle Strutture regionali competenti ratione materiae rispetto alle Società ed agli Enti afferenti la Regione Abruzzo” con aggiornamento al 31.12.2018 dell’elenco delle Società e degli Enti afferenti la Regione Abruzzo.

Anche alla luce della nuova macrostruttura organizzativa, la citata delibera n. 319/2019 è stata integrata con la n. 391 del 14/7/2020, con contestuale individuazione del perimetro normativo di riferimento delle società ed enti inseriti negli elenchi, in relazione all’opportunità di formalizzare il perimetro – allo stato variabile a seconda della disciplina presa in considerazione - del “sistema regionale”, individuando in appositi allegati gli enti che lo compongono e dettando una disciplina di cornice relativa all’operatività degli stessi e ai rapporti con la Regione.

Con le suddette delibere è stato approvato il criterio generale, confermato da ultimo nell’ambito del nuovo assetto organizzativo come dalla citata delibera n. 854/2019, per cui è attribuita ai Dipartimenti Regionali la governance di settore delle società e degli enti afferenti

ratione materiae ai Dipartimenti stessi. Tra le varie attività, i Dipartimenti regionali devono monitorare le attività svolte dalle Società e dagli Enti rispetto alle strategie e agli obiettivi regionali da perseguire e alle modalità di utilizzo delle risorse regionali, oltre che il monitoraggio dell'adeguamento delle Società e degli Enti alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Per quanto concerne la Giunta regionale, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura della Regione adottata nel corso del 2019, i controlli di regolarità amministrativa di tipo successivo sono stati attribuiti al Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione". La struttura, di nuova istituzione, pur avendo iniziato a svolgere le proprie attività dal mese di ottobre 2019, in coincidenza con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale, garantendo la continuità delle funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza già precedentemente attribuite ad altra struttura regionale, è risultata pienamente operativa solo a seguito dell'approvazione dell'atto di micro organizzazione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 153 dell'11 marzo 2020, che ha definito l'assetto organizzativo del Servizio, con l'individuazione del funzionigramma e l'articolazione in unità organizzative.

Ai fini della corretta operatività del servizio, come rappresentato dalla Giunta regionale con nota n. 0352476/21 del 1° settembre 2021, si è resa necessaria *"...l'implementazione del sistema documentale in uso , prevedendo la possibilità di classificare gli atti per tipologia già in fase di inserimento nell'iter del sistema e, quindi, di generare elenchi utili per la successiva estrazione."*

Solo nel corso dell'anno 2020 il Servizio ha provveduto all'elaborazione del "Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa" approvato con delibera della Giunta regionale n. 58 del 15 febbraio 2021.

Secondo il disposto dell'art. 3 comma 1 il disciplinare prevede i *"...seguenti procedimenti:*

- a) procedimenti di spesa;*
- b) procedure di gara;*
- c) concessione di contributi e relativa rendicontazione;*
- d) stipula di convenzioni, di contratti di lavoro e atti analoghi;*
- e) procedure selettive per il reclutamento del personale."*

Il successivo comma 3 stabilisce che *"gli atti da sottoporre a controllo sono individuati mediante tecniche di campionamento tali da assicurare la trasparenza della selezione e tali da riguardare*

proporzionalmente tutte le Strutture che adottino atti riferiti ai procedimenti ascrivibili alle tipologie anzidette...”

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, è predisposto un Piano dei Controlli che, sulla base dei principi e regole contenute nel presente disciplinare, definisce:

- a) l'ambito dei controlli;
- b) le modalità operative per il corretto campionamento;
- c) le modalità operative della procedura di controllo;
- d) l'entità del campione;
- e) la griglia di valutazione ove si dettagliano e precisano i parametri di controllo definiti al precedente art. 4, co 2, del presente disciplinare e la scheda di verifica;
- f) le tempistiche della procedura di controllo che devono essere tali da consentire l'eventuale esercizio dell'autotutela in presenza di specifico rilievo.

In assenza di un Piano dei Controlli approvato secondo i tempi sopra riportati e comunque fino alla sua definizione, l'Amministrazione è comunque tenuta a garantire un'attività di controllo su almeno n. 10 (dieci) atti per semestre, conformemente ai principi dettati dal disciplinare stesso.

È previsto, che il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolga con cadenza almeno semestrale e che il relativo rapporto sia trasmesso al Presidente e ai Componenti della Giunta regionale, al Direttore Generale, all'OIV, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Servizio Controllo di Gestione.

Lo stesso può contenere suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, promuovendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi.

Qualora emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili a scorretta o differenziata interpretazione o applicazione di norme, il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione, di concerto con il Direttore Generale ed il Servizio Legislativo, può proporre l'adozione di atti interpretativi o di direttive, al fine di eliminare le irregolarità riscontrate e di uniformare i comportamenti delle Strutture dell'ente.

Il rapporto di fine anno, redatto sulla base di quelli semestrali è rilevante ai fini della Relazione sul sistema dei controlli che il Presidente della Regione è tenuto a redigere ed a trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

8.3 Esiti del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Nell'ambito delle analisi da effettuare nel corso del giudizio di parifica dell'anno 2020, con nota prot. n. 3585 del 25 maggio 2021, questa Sezione ha chiesto di conoscere, il numero totale degli atti e la tipologia degli stessi che hanno costituito la popolazione su cui è stato effettuato il campionamento per la selezione degli elementi da sottoporre a controllo successivo, la descrizione della tecnica di campionamento adottata, il numero di atti esaminati, il numero di irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale ed il numero di irregolarità sanate.

Il consiglio regionale, con nota prot. n. 429 del 22 giugno 2021 ha provveduto a fornire le informazioni richieste specificando che relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata esercitata su un totale di **57 atti amministrativi** rispetto ad un numero complessivo di atti prodotti pari a 1509.

Gli atti estratti hanno interessato le seguenti strutture del Consiglio:

- Servizio Risorse finanziarie e strumentali
- Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
- Servizio Informatica
- Servizio Amministrativo di supporto alla autorità indipendenti
- Servizio di Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione
- Servizio Affari Istituzionali ed Europei
- Servizio Affari Assembleari e Commissioni
- Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio
- Ufficio di Supporto Al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
- Direzione Attività amministrativa
- Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
- Ufficio di Presidenza

Da quanto riferito dal Consiglio regionale l'analisi complessiva della totalità degli atti esaminati ha evidenziato:

- n. 55 atti regolarmente adottati;
- n. 2 provvedimento affetti da vizi di legittimità.

Più precisamente le criticità riscontrate riguardano:

“1. determinazione dirigenziale n. AA/RFS/387/2020 del 30.06.2020 avente ad oggetto “Acquisto quotidiani ad uso della Struttura Speciale di Supporto Stampa del Consiglio regionale. Impegno, liquidazione e pagamento. Ditta: Edicola “Torrione” di Tazzi Maurizio”. Il servizio competente non ha prodotto controdeduzioni ai rilievi di legittimità amministrativa contestati con nota prot. n. 9340 del 29.09.2020 e non ha comunicato la sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela previsto dalla l. 241/1990. Con successiva nota prot. 2312 del 11.03.2021 il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali ha ritenuto di confutare i rilievi mossi eccependo un difetto di competenza rispetto al procedimento di acquisizione del servizio da cui è scaturito l'atto esaminato.

2. deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 25.02.2020 avente ad oggetto “Integrazione programma degli eventi organizzati direttamente, o in compartecipazione, dal Consiglio regionale Abruzzo per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18 dicembre 2013 n. 55”). Il Servizio competente, in riscontro ai rilievi di legittimità contestati con nota prot. n. 6972 del 20.07.2020, pur non condividendo il merito, ne ha comunicato il superamento con l'adozione della deliberazione UP n. 96 del 28.07.2020. “

La stessa Amministrazione ammette che *“I vizi riscontrati nei due atti sopraelencati rispetto a cui è stata contestata la legittimità amministrativa appartengono alla categoria della violazione di legge ed eccesso di potere per insufficienza della motivazione.”*

Con analoga nota di riscontro prot. n. 0352476/21 del 1° settembre scorso la Giunta regionale riferisce che le sessioni di estrazione sono cominciate solo nell'anno 2021 atteso che l'esercizio precedente è stato interessato dalla riorganizzazione del nuovo sistema dei controlli già descritta nel paragrafo precedente.

8.4 Conclusioni.

Nel corso del 2020 la Giunta ed il Consiglio regionale hanno integrato una serie di innovazioni normative e regolamentari introdotte durante l'esercizio precedente al fine di dare un'organica

e coordinata funzionalità agli organi della regione ed al sistema dei controlli interni dando attuazione al dettato dell'art. 66 dello Statuto e favorendo anche un'integrazione fra le diverse fattispecie di controllo.

Si riscontrano ritardi attuativi, in particolare per la Giunta regionale con evidenti carenze nei controlli di regolarità amministrativo-contabile che rappresentano un presidio indispensabile per garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Per quanto riguarda: le verifiche sul funzionamento dei controlli, la regolare costituzione degli stessi, le forme e le modalità con cui viene attuato il coordinamento tra le diverse funzioni di controllo, le tecniche e le metodologie del controllo, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le misure consequenziali adottate dalla regione a seguito delle osservazioni provenienti dagli uffici di controllo interno, la Sezione adotterà apposita deliberazione a seguito dell'inoltro della relazione annuale del Presidente della regione ai sensi dell'art. 1, comma 6 del d.l. 174/2012 smi.

INDICE

1 L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LE SPESE DI PERSONALE.....	1
1.1 La normativa nazionale.....	1
1.2 Piani di fabbisogno del personale 2019-2021 e 2020-2022: normativa e stato di attuazione.....	5
1.3 I provvedimenti della regione in attuazione dell'art. 33, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34.	9
1.4 La verifica della spesa potenziale massima sostenibile.....	10
2 LA "SPESA POTENZIALE MASSIMA SOSTENIBILE"	12
3 LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77, "NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO"	18
3.1 I provvedimenti della Giunta regionale.	19
3.2 La dotazione organica della Giunta regionale al 31 dicembre 2020.	23
3.3 La struttura organizzativa del Consiglio regionale.	25
3.4 La dotazione organica del Consiglio regionale.	27
4 I LIMITI DI SPESA IN MATERIA DI PERSONALE EX ART. 1, COMMA 557-QUATER L. N. 296/2009.....	28
4.1 Il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale.	29
5 LA SPESA DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE.	38
6 I LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE.....	43
6.1 Contratti integrativi del personale del comparto del Consiglio regionale.....	45
6.2 Contratti integrativi dell'area della dirigenza del Consiglio Regionale.	47
6.3 Contratti integrativi personale comparto della Giunta regionale.....	49
6.4 Contratti integrativi dell'area della dirigenza della Giunta regionale.....	50
6.5 Limiti al trattamento economico individuale.	50
7 GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.....	52
8 I CONTROLLI INTERNI.	58
8.1 La relazione annuale del Presidente della Regione.	58
8.2 I controlli interni della Regione Abruzzo.	60
8.3 Esiti del controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	71
8.4 Conclusioni.	72

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: limiti economici art. 33 d.l. 34/2019, art. 2 l.r. n.40/2019.....	10
Tabella 2: Dotazione organica del personale del Consiglio regionale anno 2020	12
Tabella 3: spesa dotazione organica ridefinita Consiglio regionale anno 2020	13
Tabella 4: Dotazione organica "di diritto" del personale della Giunta Regionale anno 2020 ...	15
Tabella 5: spesa dotazione organica ridefinita Giunta regionale anno 2020.....	16
Tabella 6: attestazione rispetto vincolo.....	17
Tabella 7: Macrostruttura Giunta regionale.....	22
Tabella 8: Dotazione organica e personale in servizio della Giunta Regionale al 31 dicembre 2020	24
Tabella 9: Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti comunicata dalla Giunta regionale.....	32
Tabella 10: Le componenti escluse dalla determinazione della spesa	33
Tabella 11 Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti comunicata dalla Giunta regionale.....	34
Tabella 12 Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti comunicata dal Consiglio regionale.....	35
Tabella 13 –Art. 1, c. 557, l. n. 296 del 2006 – Spesa per pagamenti comunicata dal Consiglio regionale.....	36
Tabella 14 Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 – Giunta regionale	36
Tabella 15: Impegni spesa del personale soggetta al limite del c. 557, art. 1, l. n. 296 del 2006 – Consiglio regionale.....	37
Tabella 16 : Verifica limite Art. 9, c. 28, d.l. n. 78 del 2010 – Regione Abruzzo	39
Tabella 17: Trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale	46
Tabella 18: Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale.....	47
Tabella 19: Trattamento accessorio del personale dirigente del Consiglio regionale.....	48
Tabella 20: Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale dirigenziale del Consiglio regionale.....	49
Tabella 21: Trattamento accessorio del personale comparto del Giunta regionale.....	49

